Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 119° — Numero 237

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 25 agosto 1978** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 200 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione

La Camera dei deputati è convocata in CCCXXVI seduta pubblica per martedì 29 agosto 1978, alle ore 16,30, con il seguente

ORDINE DEL GIORNO:

Comunicazioni del Presidente.

(6904)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 4 agosto 1978, n. **479.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, recante modifiche alla legge 1° giugno 1977, n. 285, sull'occupazione giovanile.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, concernente norme in materia di occupazione giovanile, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

All'articolo 3, *nell'articolo* 3-bis *della legge* 1° *giugno* 1977, *n.* 285:

al quarto comma, le lettere a), b) *e* c) *sono sostituite dalle seguenti*:

« *a*) da otto rappresentanti dei lavoratori, da quattro rappresentanti dei datori di lavoro, da un rappresentante dei dirigenti di azienda, da uno dei coltivatori diretti, da uno degli artigiani, da uno dei commercianti e da uno del movimento cooperativo, designati, su richiesta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, dalle organizzazioni maggiormente rappresentative;

b) dai direttori generali che presiedono ai servizi del collocamento, dei rapporti di lavoro e della previdenza sociale e degli affari generali e del personale;

c) da cinque rappresentanti delle regioni, scelti dal Ministro del lavoro nell'ambito dei designati dalle regioni. A tal fine ciascuna regione e le due province autonome di Bolzano e di Trento hanno facoltà di designare un nominativo »;

il nono comma è sostituito dai seguenti:

« Le commissioni regionali per la mobilità di cui all'articolo 22 della legge 12 agosto 1977, n. 675, assumono la denominazione di commissioni regionali per l'impiego.

Tali commissioni, oltre ai compiti previsti dalla legge 12 agosto 1977, n. 675, realizzano, nel proprio ambito territoriale, in armonia con gli indirizzi della programmazione regionale, i compiti della commissione centrale per l'impiego, di cui al primo ed al secondo comma del presente articolo, secondo le linee da questa indicate.

Le commissioni regionali per l'impiego, anche in relazione alle previsioni della contrattazione collettiva in materia occupazionale ed alla situazione locale del mercato del lavoro, assumono, altresì, compiti di iniziativa e di coordinamento al fine di promuovere intese tra le parti sociali per favorire l'impiego dei giovani in attività formative e lavorative.

Le commissioni regionali per l'impiego, attraverso i competenti ispettorati provinciali del lavoro, assicurano, con riferimento all'avviamento con richiesta nominativa, l'osservanza dei divieti di cui all'articolo 1 della legge 9 dicembre 1977, n. 903.

Le commissioni regionali per l'impiego si riuniscono almeno una volta l'anno sotto la presidenza del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, o di un Sottosegretario di Stato da questo delegato, di intesa con il presidente della giunta regionale e con la partecipazione degli assessori competenti in materia di politica attiva del lavoro, per la impostazione del programma di attività e di iniziative, in relazione alle esperienze compiute, alla situazione occupazionale, con particolare riguardo a quella giovanile, ed ai problemi che ne derivano. I tre rappresentanti della regione, di cui all'articolo 22, secondo comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, debbono essere membri del consiglio regionale.

Per la realizzazione dei loro compiti, la commissione centrale e le commissioni regionali per l'impiego si avvalgono di apposite segreterie tecniche costituite rispettivamente presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e presso gli uffici regionali del lavoro ».

All'articolo 4, *nel capoverso introduttivo sono soppresse le parole*: « due commi ».

All'articolo 5, *nel testo sostitutivo dell'articolo* 5 *della legge* 1° *giugno* 1977, *n.* 285:

i primi due commi sono sostituiti dai seguenti:

« La commissione di collocamento di cui all'articolo 26 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni, provvede alla formulazione della graduatoria, dei giovani iscritti nella lista speciale, raggruppandoli per fasce professionali, da definirsi, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, secondo i sistemi di inquadramento stabiliti in sede contrattuale.

In mancanza, i giovani, sulla base delle domande presentate, sono raggruppati per categorie professionali e in ciascuna categoria secondo la qualifica o la specializzazione posseduta, o, per il contratto di formazione, secondo quelle per le quali nella domanda sono state indicate le propensioni. Nella formazione delle graduatorie si terrà conto altresì della condizione economica personale e familiare degli interessati »;

il settimo comma è sostituito dal seguente:

« Contro l'omessa, erronea o indebita inclusione ovvero cancellazione, dalla lista speciale e dalla graduatoria, nonché contro gli atti di avviamento è ammesso ricorso alla commissione di cui all'articolo 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, entro sette giorni dalla pubblicazione della graduatoria e dei relativi aggiornamenti ovvero dalla data del provvedimento. La commissione decide sui ricorsi con provvedimento definitivo, entro e non oltre quindici giorni dal loro deposito. Decorso tale termine, senza che il ricorrente abbia avuto comunicazione della decisione, il ricorso si intende respinto, ferma restando la possibilità di adire l'autorità competente »;

al terz'ultimo comma, sono aggiunte, in fine, le parole: « Il datore di lavoro ha in tal caso la facoltà di indicare i requisiti professionali che i giovani debbono possedere »;

il penultimo comma è soppresso;

l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« Fino al 30 giugno 1980 i datori di lavoro che occupano stabilmente non più di dieci dipendenti possono

effettuare assunzioni di giovani iscritti nella lista speciale con il contratto di formazione di cui all'articolo 7, mediante richiesta nominativa ».

L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

« Art. 6. — Dopo l'articolo 6 della legge 1° giugno 1977, n. 285, è inserito il seguente articolo 6-*bis*:

" Art. 6-*bis*. — I giovani assunti ai sensi degli articoli 9, quarto comma, e 26 della presente legge o al termine del contratto a tempo parziale e determinato o del corso pratico di formazione sul lavoro di cui al successivo articolo 16-*bis*, non possono far valere il titolo di studio da essi posseduto che non sia indicato sulla richiesta del datore di lavoro per lo svolgimento delle mansioni proprie della fascia professionale o della qualifica per la quale sono stati assunti " ».

All'articolo 7, *nel testo sostitutivo dell'articolo* 7 *della legge* 1° *giugno* 1977, *n.* 285:

il primo comma è sostituito dal seguente:

« Per il periodo di applicazione della presente legge, i giovani iscritti nella lista speciale possono essere assunti con contratto di formazione, secondo le modalità della presente legge, dai datori di lavoro di cui all'articolo 6, nonché da enti pubblici economici »;

il punto 1) *del secondo comma è sostituito dal seguente:*

« 1) può essere stipulato per i giovani di età compresa fra i 15 ed i 26 anni, elevata a 29 per le donne e per i laureati; »

All'articolo 8, *nel testo sostitutivo dell'articolo* 8 *della legge* 1° *giugno* 1977, *n.* 285:

il primo comma è sostituito dai seguenti:

« Il contratto di formazione è stipulato per iscritto e prevede la durata ed il trattamento giuridico ed economico.

I cicli formativi, intesi ad assicurare al giovane il raggiungimento di adeguati livelli di formazione, in rapporto alle fasce professionali, sono promossi od autorizzati dalla regione, anche presso le aziende o loro consorzi.

La durata, le modalità di svolgimento dell'attività lavorativa e di formazione professionale in relazione alle disposizioni di cui al precedente comma, nonché il rapporto tra attività lavorativa e formazione sono stabilite dalla commissione regionale per l'impiego di cui all'articolo 3 della presente legge, in coerenza con le intese raggiunte a livello locale tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro maggiormente rappresentative »;

il terzo comma è soppresso;

dopo l'ultimo è aggiunto il seguente comma:

« Il Ministro della difesa, con suo decreto, nei limiti numerici permessi dalle necessità primarie della Difesa, può consentire, di anno in anno, ai giovani arruolati, assunti con contratto di formazione ai sensi della presente legge o impegnati in progetti specifici di cui all'articolo 26, il differimento — per la durata del contratto e per una sola volta — della prestazione del servizio alle armi purché il predetto contratto abbia termine entro il compimento del 22° anno di età ».

All'articolo 9, *nel testo sostitutivo dell'articolo* 9 *della legge* 1° *giugno* 1977, *n.* 285:

i primi due commi sono sostituiti dai seguenti:

« I giovani assunti a norma degli articoli 6 e 7 hanno diritto alla retribuzione contrattuale prevista per il livello aziendale della corrispondente qualifica; la retribuzione è riferita alle ore di lavoro effettivamente prestate.

Al datore di lavoro sono corrisposte agevolazioni commisurate come appresso:

a) nel rapporto a tempo indeterminato lire trentaduemila mensili elevate a lire sessantaquattromila mensili nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, per la durata, rispettivamente, di 18 e di 24 mesi;

b) nel rapporto di formazione, lire duecento orarie elevate a lire 600 nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, per le ore lavorative effettivamente retribuite »;

i commi quarto e quinto sono sostituiti dai seguenti:

« In ogni caso per tutti i giovani assunti a tempo indeterminato a seguito di contratto di formazione sono corrisposte le agevolazioni di cui al secondo comma, lettera *a*), del presente articolo per mesi sei, elevati a mesi dodici nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico citato. Tale agevolazione è concessa per altri sei mesi per ogni giovane lavoratrice assunta.

Nell'ipotesi che i quattro quinti dei giovani con contratto di formazione siano assunti a tempo indeterminato o associati, le agevolazioni di cui al secondo comma, lettera *a*), del presente articolo sono corrisposte per mesi nove elevati a mesi diciotto nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico citato.

Le disposizioni di cui al quarto e quinto comma del presente articolo si applicano anche nei confronti dei giovani assunti al termine dei cicli formativi di cui all'articolo 16-*quater* ».

All'articolo 12, *nell'articolo* 16-bis *della legge* 1° *giugno* 1977, *n.* 285:

alla fine del primo comma sono aggiunte le parole:

« Tali intese indicano altresì le quote, le modalità e i tempi per l'assunzione dei giovani che conseguano o abbiano conseguito la qualifica, ai sensi dell'articolo 16-*quater* »;

il terz'ultimo comma è soppresso;

dopo l'ultimo, è aggiunto il seguente comma:

« I giovani che rifiutano l'avviamento all'attività di formazione professionale prevista nel presente articolo mantengono la loro iscrizione nella lista ».

All'articolo 13, *il testo dell'articolo* 16-ter *della legge* 1° *giugno* 1977, *n.* 285, *è sostituito dal seguente:*

« Art. 16-*ter*. — I giovani che hanno stipulato contratti di formazione ai sensi dell'articolo 7 o hanno frequentato i corsi di cui all'articolo 16-*bis* o i cicli formativi di cui all'articolo 26-*bis* della presente legge possono chiedere l'accertamento della qualifica professionale ai fini dell'iscrizione nelle liste di collocamento.

L'accertamento è effettuato da una commissione istituita presso ciascun ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione composta da quattro esperti rispettivamente in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, della regione, dei datori di lavoro e dei lavoratori.

Il presidente della commissione è nominato con decreto del direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, sentita la regione.

La composizione della commissione è determinata di volta in volta dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, in relazione allo accertamento che essa è chiamata ad effettuare, e i due esperti in rappresentanza dei datori di lavoro e dei lavoratori sono scelti fra gli iscritti in apposito albo istituito, per ciascuna categoria professionale, presso l'ufficio provinciale del lavoro.

L'iscrizione a tale albo, che è diviso in due sezioni, una per i datori di lavoro ed una per i lavoratori, è disposta dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione su designazione delle organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative sul piano provinciale ».

All'articolo 14, *il testo dell'articolo* 16-quater *della legge* 1° *giugno* 1977, *n.* 285, *è sostituito dal seguente*:

« Art. 16-*quater*. — La commissione di cui all'articolo precedente ha il compito di accertare, attraverso una prova tecnico-pratica, la qualifica professionale dei giovani, avvalendosi delle attrezzature dei centri di formazione professionale riconosciuti dalla regione e delle attrezzature messe eventualmente a disposizione dalle aziende.

Per ogni prova tecnico-pratica viene corrisposto un compenso forfettario, comprensivo del premio di assicurazione contro gli infortuni, in favore del centro di formazione professionale o dell'azienda, da stabilirsi di anno in anno con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Le spese relative al funzionamento della commissione fanno carico all'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

La commissione ha, altresì, il compito:

di effettuare le prove di idoneità previste dall'articolo 18 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni;

di effettuare l'accertamento della professionalità dei lavoratori per l'attribuzione della qualifica professionale ai fini dell'iscrizione nelle liste ordinarie di collocamento nei casi in cui i lavoratori stessi non siano in grado di documentare il possesso della qualifica dichiarata.

Nelle province autonome di Trento e Bolzano le funzioni di cui al presente articolo sono esercitate dalle rispettive province nell'ambito delle proprie competenze ».

L'articolo 15 *è sostituito dal seguente*:

« Art. 15. — Al primo comma dell'articolo 18 della legge 1° giugno 1977, n. 285:

la lettera *c*) è sostituita dalla seguente:

" *c*) per la conservazione, manipolazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e della pesca ";

dopo la lettera *d*) è inserita la seguente:

" *e*) per l'allevamento del bestiame e per la piscicoltura " ».

All'articolo 17, *nel testo sostitutivo dell'articolo* 20 *della legge* 1° *giugno* 1977, *n.* 285:

il primo comma è sostituito dai seguenti:

« Entro il termine di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le cooperative agricole, costituite ai sensi dell'articolo 18 e che hanno ottenuto la concessione o comunque acquisito la disponibilità di terreni demaniali o patrimoniali incolti o da valorizzare attraverso progetti di miglioramento o che eseguono progetti di trasformazione di prodotti agricoli o gestiscono servizi tecnici per l'agricoltura, hanno diritto per ogni giovane socio proveniente dalle liste speciali ad un contributo pari a lire 100.000 mensili per la durata di mesi 24.

Eguale contributo spetta alle cooperative di cui all'articolo 18, primo comma, lettera *e*), che abbiano ottenuto la concessione o acquisito la disponibilità di aree limitate di acque interne o di terreni con strutture fisse atte all'allevamento del bestiame »;

dopo il secondo comma sono inseriti i seguenti:

« Le cooperative costituite ai sensi dell'articolo 18 possono ottenere un contributo in conto capitale per l'acquisto dei macchinari, l'installazione di impianti e in relazione all'esecuzione di opere di miglioramento fondiario nella misura del 50 per cento del valore documentato delle spese relative.

L'istruttoria e l'erogazione dei fondi sono effettuate dalla regione competente per territorio. Gli oneri relativi gravano sui fondi messi a disposizione della regione ai sensi della legge 27 dicembre 1977, n. 984 ».

All'articolo 19, *nel secondo comma dell'articolo* 24-bis *della legge* 1° *giugno* 1977, *n.* 285, *le parole*: « articolo 4 della legge 2 maggio 1976, n. 183, e successive modificazioni », *sono sostituite dalle seguenti*: « articolo 40 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 ».

All'articolo 20:

nel primo dei commi sostitutivi del secondo comma dell'articolo 26 *della legge* 1° *giugno* 1977, *n.* 285, *l'ultimo alinea è sostituito dal seguente*:

« attività e servizi di interesse generale o di rilevanza sociale »;

dopo il secondo dei predetti commi sostitutivi, è inserito il seguente:

« I progetti di cui al precedente comma possono essere predisposti con le stesse modalità e procedure da enti morali ad alta specializzazione scientifica su autorizzazione del Presidente del Consiglio dei Ministri »;

gli ultimi due capoversi sono sostituiti dai seguenti:

« L'ultimo comma dell'articolo 26 della legge 1° giugno 1977, n. 285, è sostituito dai seguenti:

" I giovani che hanno partecipato ai progetti previsti nel presente articolo, a parità di condizioni, hanno titolo di preferenza nei concorsi della pubblica amministrazione.

I giovani destinati ai progetti specifici predisposti dalle regioni fruiscono delle prestazioni assistenziali e previdenziali erogate dalla Cassa pensioni dipendenti enti locali e dall'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali " ».

All'articolo 21, *nel testo dell'articolo* 26-bis *della legge* 1° *giugno* 1977, *n.* 285:

al secondo comma, le parole: « anche indipendentemente dalle connessioni », *sono sostituite dalle seguenti*: « oltre alle attività »;

al quarto comma, le parole: « decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523 », *sono sostituite dalle seguenti*: « decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 ».

All'articolo 24:

nel primo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « impegnati in attività formative »;

nel quarto comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « quale risulta modificato dal presente decreto »;

l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« Ai giovani di cui al primo e al secondo comma non si applica il divieto previsto dal quarto comma dell'articolo 4 della legge 1° giugno 1977, n. 285, quale risulta modificato dal presente decreto ».

Dopo l'articolo 24, *è inserito il seguente*:

« Art. 24-*bis*. — E' consentita, a domanda, la reiscrizione nella lista speciale dei giovani che ne siano stati cancellati per aver superato il limite di età indicato nella legge 1° giugno 1977, n. 285 ».

All'articolo 25, *i commi penultimo ed ultimo sono sostituiti dai seguenti*:

« Nella categoria degli operai qualificati potranno essere effettuate assunzioni anche in soprannumero lasciando vacanti altrettanti posti, già disponibili alla data del 25 gennaio 1977 o che sono o si renderanno annualmente disponibili, nella categoria degli operai specializzati.

I posti in soprannumero di cui al precedente comma saranno riassorbiti, rendendo conferibili le corrispondenti vacanze, con le cessazioni dal servizio, per qualsiasi motivo, nella categoria degli operai qualificati.

Agli allievi operai di cui al presente articolo, durante il periodo di frequenza dei corsi previsti dall'articolo stesso, oltre al contributo di cui all'articolo 5 della legge 19 maggio 1964, n. 345, compete l'indennità mensile pari all'importo di cui all'articolo 9, quinto capoverso, lettera *b*), del presente decreto, con il conseguente reintegro a favore del bilancio del Ministero della difesa a carico del fondo di cui all'articolo 29 della legge 1° giugno 1977, n. 285 ».

All'articolo 26, *nel secondo comma, le parole*: « all'articolo 26 », *sono sostituite dalle seguenti*: « agli articoli 25 e 26 ».

L'articolo 27 *è sostituito dal seguente*:

« Art. 27. — Le disposizioni di cui all'articolo 21 del presente decreto-legge non si applicano ai progetti specifici già approvati o che saranno approvati dal C.I.P.E. entro il 31 dicembre 1978 ».

Dopo l'articolo 27, *è aggiunto il seguente*:

« Art. 27-*bis*. — Fino al primo aggiornamento della graduatoria da completarsi secondo le disposizioni previste nell'articolo 5 del presente decreto, entro il 31 dicembre 1978 gli avviamenti continuano ad essere effettuati sulla base della graduatoria in atto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto stesso ».

L'articolo 28 *è soppresso.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 agosto 1978

PERTINI

ANDREOTTI — SCOTTI — MORLINO — PANDOLFI — DE MITA

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

LEGGE 5 agosto 1978, n. **480.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 luglio 1978, n. 383, recante modificazioni al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il decreto-legge 21 luglio 1978, n. 383, recante modificazioni al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1 *sono aggiunti, in fine, i seguenti commi*:

L'articolo 8 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è sostituito dal seguente:

« Il comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali è composto dai presidenti delle giunte delle suddette regioni e da tre consiglieri di ciascuna di esse, eletti dai rispettivi consigli regionali con voto limitato a due e in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. Ferme restando le competenze di cui all'articolo 9 del presente testo unico il comitato esprime, entro trenta giorni, il proprio parere sui programmi annuali della Cassa per il Mezzogiorno e degli enti collegati, da sottoporre all'approvazione del Ministro ».

Le regioni provvederanno alla nomina dei rappresentanti di cui all'articolo 8 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, come modificato dal precedente comma, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Fino alla nomina del nuovo comitato resta in carica quello esistente.

Il punto 4) dell'articolo 7 e l'articolo 146 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, sono soppressi.

Dopo l'articolo 1, *è aggiunto il seguente*:

Art. 1-*bis*. — Alle riunioni del consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno è invitato a partecipare, di volta in volta, un rappresentante della singola regione direttamente interessata a provvedimenti di particolare rilevanza riguardanti la regione medesima.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 agosto 1978

PERTINI

ANDREOTTI — DE MITA — MORLINO — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

DECRETO-LEGGE 18 agosto 1978, n. **481**.

Fissazione al 1° gennaio 1979 del termine previsto dallo art. 113, decimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, per la cessazione di ogni contribuzione, finanziamento o sovvenzione a favore degli enti di cui alla tabella B del medesimo decreto, nonché norme di salvaguardia del patrimonio degli stessi enti, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e della disciolta Amministrazione per le attività assistenziali italiane ed internazionali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di assicurare il regolare svolgimento delle attività istituzionali degli enti di cui alla tabella *B* annessa al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in attesa della definizione del procedimento disciplinato dall'art. 113 del citato decreto presidenziale;

Ritenuta la concorrente necessità e urgenza di impedire che, in attesa della definizione del suddetto procedimento, una serie di atti possano arrecare pregiudizio al patrimonio degli enti elencati nella tabella *B* annessa al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di analoga tutela per quanto riguarda il patrimonio delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e dell'Amministrazione per le attività assistenziali italiane ed internazionali;

Ritenuta altresì la necessità e l'urgenza di definire l'ambito di applicazione dell'art. 114 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

Il decimo comma dell'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, è sostituito dal seguente:

« In ogni caso qualora al 1° gennaio 1979 non sia stato emanato il decreto di cui ai precedenti commi, nè abbiano provveduto in materia le leggi statali di cui agli articoli 25 e 34, cessa ogni contribuzione, finanziamento o sovvenzione a carico dello Stato o di altri enti pubblici, a qualsiasi titolo erogati, a favore degli enti di cui alla tabella *B* ».

Art. 2.

Fino all'adozione dei decreti di cui all'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, è fatto divieto agli enti pubblici di cui alla tabella *B* allegata al medesimo decreto:

a) di istituire nuovi posti in organico e di procedere ad assunzioni di personale a tempo determinato che comportino un aumento complessivo del numero dei dipendenti comunque in servizio alla data del 1° luglio 1978; i provvedimenti di inquadramento o promozione a qualifiche superiori adottati dopo la medesima data non hanno effetto qualora non siano previsti da norme regolamentari o comportino valutazioni a carattere discrezionale;

b) di procedere ad alienazioni o trasformazioni di beni immobili o di titoli, alla costituzione di diritti reali sugli stessi, alla stipulazione di contratti di affitto di durata superiore a quattro anni.

Gli atti compiuti in violazione del divieto di cui al comma precedente sono nulli. Gli amministratori dell'ente e l'impiegato designato a sottoscrivere l'atto sono personalmente e solidalmente responsabili del danno conseguente al compimento degli atti predetti.

Art. 3.

Fino all'entrata in vigore della legge di riforma dell'assistenza ovvero all'approvazione dell'elenco di cui al sesto comma dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, le disposizioni di cui ai precedenti articoli si applicano altresì alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza nonchè alla disciolta Amministrazione per le attività assistenziali italiane ed internazionali.

Art. 4.

L'Opera nazionale pensionati d'Italia e l'Ente nazionale assistenza orfani lavoratori italiani non sono assoggettabili alla disciplina di cui all'art. 114 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 5.

Sono convalidati le contribuzioni, finanziamenti o sovvenzioni a carico dello Stato o di altri enti pubblici, a qualsiasi titolo erogati a favore degli enti di cui alla tabella *B*, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nel periodo fra il 1° luglio 1978 e la data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 agosto 1978

PERTINI

ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *agosto* 1978
Atti di Governo, registro n. 18, *foglio n.* 44

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 maggio 1978.

Sostituzione di un membro supplente della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Calabria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 4 ottobre 1976, con il quale il dott. Francesco Amabile veniva nominato membro supplente della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Calabria;

Vista la nota n. 59 del 2 maggio 1978 con la quale il Presidente della Corte dei conti, sentito il Consiglio di Presidenza, ha prospettato l'esigenza di sostituire, in seno alla predetta commissione, il referendario della Corte dei conti dott. Francesco Amabile con il pari grado dott. Placido Daniele;

Ritenuto che occorre, pertanto, procedere alla cennata sostituzione;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'interno;

Decreta:

Il dott. Placido Daniele, referendario della Corte dei conti, è nominato membro supplente della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Calabria, in sostituzione del dott. Francesco Amabile.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 23 maggio 1978

LEONE

ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 luglio 1978
Registro n. 5 Presidenza, foglio n. 231

(6565)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 agosto 1978.

Scioglimento del consiglio comunale di Arzano.

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Arzano (Napoli), al quale la legge assegna 30 membri, si è dimostrato incapace di assicurare il normale svolgimento dell'attività amministrativa, restando carente in ordine al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione del 1978.

Nella seduta del 14 aprile 1978, infatti, il consiglio comunale non ha approvato, con 15 voti contrari e 12 favorevoli, lo schema di bilancio predisposto dalla giunta municipale.

Successivamente, la sezione di Napoli del comitato regionale di controllo, con provvedimento n. 30035 del 3 maggio 1978, ha diffidato il predetto consiglio comunale a deliberare il suddetto documento contabile entro il termine di 20 giorni dalla data di ricezione della diffida stessa con l'esplicita avvertenza che, nel caso di non ottemperanza, si sarebbe proceduto a norma del disposto dell'art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964.

Il consiglio comunale riunito il 29 maggio u.s. — ed al quale il sindaco, in apertura di seduta, comunicava la suindicata diffida rivolta dal comitato regionale di controllo ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione 1978 — è passato alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno (elezione del sindaco e della giunta e approvazione del bilancio di previsione) ma con esito negativo in ordine al primo argomento.

Ugualmente infruttuose, ai fini dell'elezione del sindaco e, quindi, anche dell'approvazione del bilancio, sono risultate le successive sedute del 2, 16, 23, 26 e 27 giugno u.s.

La predetta sezione di controllo, pertanto, con atto n. 123 del 22 giugno u.s., essendo, intanto, scaduto il termine assegnato, ha nominato un commissario *ad acta* che, con deliberazione in data 4 luglio u.s., ha provveduto all'approvazione del suddetto bilancio.

Il prefetto di Napoli, allora, ritenuto che nella fattispecie si è verificata l'ipotesi prevista dal quinto comma dell'art. 4 della citata legge n. 964 del 1969, ha proposto lo scioglimento del predetto consiglio comunale, di cui ha disposto, intanto, la sospensione con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune ai sensi dell'art. 105 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano pienamente gli estremi per far luogo al proposto scioglimento atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione 1978, anche dopo la scadenza dei termini di cui alla legge n. 964, prorogati in base all'art. 1 della legge n. 43 del 27 febbraio 1978, entro i quali era tenuto a provvedervi tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte dell'organo regionale di controllo.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Arzano ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Luigi Della Corte.

Roma, addì 7 agosto 1978

Il Ministro dell'interno: ROGNONI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, malgrado formale diffida, il consiglio comunale di Arzane (Napoli), non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione per il 1978, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Arzano (Napoli) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Luigi Della Corte è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 8 agosto 1978

PERTINI

ROGNONI

(6811)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 agosto 1978.

Scioglimento del consiglio comunale di Vetralla.

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Vetralla (Viterbo), al quale la legge assegna 20 membri, si è dimostrato incapace di assicurare il normale svolgimento dell'attività amministrativa, restando carente in ordine al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione del 1978.

Ed invero, scaduto infruttuosamente il termine del 31 marzo 1978 — entro il quale il predetto bilancio avrebbe dovuto essere approvato, a norma dell'art. 1 della legge 27 febbraio 1978, n. 43 — la sezione di Viterbo del comitato regionale di controllo, dopo un precedente invito rimasto inascoltato, con lettera n. 1294 del 16 giugno 1978, rivolgeva alla predetta amministrazione comunale un altro formale invito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione 1978 entro il termine del 30 giugno 1978, con la esplicita avvertenza che nel caso di non ottemperanza, sarebbero stati adottati i provvedimenti di rigore previsti dall'art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964.

Il consiglio comunale veniva convocato per il 30 giugno 1978 ma in detta seduta il bilancio, dopo ampia discussione, veniva respinto con 13 voti contrari e 7 favorevoli.

Veniva disposta allora un'ultima riunione del consiglio per il giorno 23 luglio u.s., in vista della quale il sindaco notificava ai singoli consiglieri la diffida rivolta dall'organo regionale di controllo. Ciò nonostante la seduta andava deserta.

Di fronte alla persistente inadempienza del predetto consiglio comunale in ordine ad un preciso obbligo di legge, l'organo regionale di controllo provvedeva, a norma del suddetto art. 4, alla nomina di un commissario con lo specifico incarico di deliberare, in via sostitutiva, il bilancio di previsione 1978.

Con deliberazione n. 1 del 27 luglio 1978, il predetto commissario ha approvato il bilancio in questione.

Il prefetto di Viterbo, allora, ritenendo essersi verificata nella fattispecie l'ipotesi prevista dal quinto comma dell'art. 4 della citata legge n. 964 del 1969, ha proposto lo scioglimento del predetto consiglio comunale, di cui ha disposto, intanto, la sospensione con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune ai sensi dell'art. 105 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano pienamente gli estremi per far luogo al proposto scioglimento atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione 1978, anche dopo la scadenza dei termini di cui alla menzionata legge n. 964, prorogati in base all'art. 1 della citata legge n. 43 del 27 febbraio 1978, entro i quali era tenuto a provvedervi tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte dell'organo regionale di controllo.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Vetralla ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Salvatore Salerno.

Roma, addì 7 agosto 1978

Il Ministro dell'interno: ROGNONI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, malgrado formale diffida, il consiglio comunale di Vetralla (Viterbo), non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione per il 1978, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Vetralla (Viterbo) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Salvatore Salerno è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 8 agosto 1978

PERTINI

ROGNONI

(6810)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 agosto 1978.

Scioglimento del consiglio comunale di Muro Lucano.

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Muro Lucano (Potenza), al quale la legge assegna 20 membri, si è dimostrato incapace di assicurare il normale svolgimento dell'attività amministrativa, restando carente in ordine al fondamentale adempimento, dell'approvazione del bilancio di previsione del 1978.

Invero, scaduto infruttuosamente il termine del 31 marzo 1978 — entro il quale il predetto bilancio avrebbe dovuto essere approvato, a norma dell'art. 1 della legge 27 febbraio 1978, n. 43 — la sezione di Potenza del comitato regionale di controllo, con provvedimento n. 6345/6703 del 4 maggio 1978, notificato ai singoli consiglieri, convocava d'ufficio il predetto consiglio comunale per il giorno 20 maggio 1978 per l'esame e l'approvazione del bilancio di previsione 1978; nel contempo assegnava a quel consesso il termine di 20 giorni, dalla data della convocazione, con l'esplicita avvertenza che, nel caso di non ottemperanza, si sarebbe proceduto a norma del disposto dell'art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964.

Successivamente, essendo trascorso infruttuosamente il cennato termine, la stessa sezione di controllo, con atto n. 100/28/8942 del 13 giugno u.s., ha nominato un commissario *ad acta* che, con deliberazione in data 27 giugno u.s., ha provveduto all'approvazione del suddetto bilancio.

Il prefetto di Potenza, allora, ritenuto che nella fattispecie si è verificata l'ipotesi prevista dal quinto comma dell'art. 4 della citata legge n. 964 del 1969, ha proposto lo scioglimento del predetto consiglio comunale, di cui ha disposto, intanto, la sospensione con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune, ai sensi dell'art. 105 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano pienamente gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere alla approvazione del bilancio di previsione 1978, anche dopo la scadenza dei termini di cui alla menzionata legge n. 964, prorogati in base all'art. 1 della citata legge n. 43 del 27 febbraio 1978, entro i quali era tenuto a provvedervi tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte dell'organo regionale di controllo.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Muro Lucano ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Porretti Francesco.

Roma, addì 7 agosto 1978

Il Ministro dell'interno: ROGNONI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, malgrado formale diffida, il consiglio comunale di Muro Lucano (Potenza), non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1978, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Muro Lucano (Potenza) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Porretti Francesco è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 8 agosto 1978

PERTINI

ROGNONI

(6812)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 agosto 1978.

Scioglimento del consiglio comunale di Marsiconuovo.

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Marsiconuovo (Potenza), al quale la legge assegna 20 membri, si è dimostrato incapace di assicurare il normale svolgimento dell'attività amministrativa, restando carente in ordine al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione del 1978.

Invero, scaduto infruttuosamente il termine del 31 marzo 1978 — entro il quale il predetto bilancio avrebbe dovuto essere approvato, a norma dell'art. 1 della legge 27 febbraio 1978, n. 43 — la sezione di Potenza del comitato regionale di controllo, con provvedimento n. 6345/6703 del 4 maggio 1978, notificato ai singoli consiglieri, convocava d'ufficio il predetto consiglio comunale per il giorno 20 maggio 1978 per l'esame e l'approvazione del bilancio di previsione 1978; nel contempo assegnava a quel consesso il termine di venti giorni, dalla data della convocazione, con l'esplicita avvertenza che, nel caso di non ottemperanza, si sarebbe proceduto a norma del disposto dell'art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964.

Il predetto consiglio comunale, riunitosi alla data fissata, con deliberazione n. 10 del 20 maggio 1978, non approvava il bilancio di previsione per l'esercizio 1978 con 12 voti contrari e 8 favorevoli.

Successivamente, essendo scaduto infruttuosamente il termine assegnato, la stessa sezione di controllo, con atto 100/29/8942 del 13 giugno u.s., ha nominato un commissario *ad acta* che, con deliberazione n. 11 in data 28 giugno u.s., ha provveduto all'approvazione del suddetto bilancio.

Il prefetto di Potenza, allora, ritenuto che nella fattispecie si è verificata l'ipotesi prevista dal quinto comma dell'art. 4 della citata legge n. 964 del 1969, ha proposto lo scioglimento del predetto consiglio comunale, di cui ha disposto, intanto la sospensione con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune, ai sensi dell'art. 105 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano pienamente gli estremi per far luogo al proposto scioglimento atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione 1978, anche dopo la scadenza dei termini di cui alla menzionata legge n. 964, prorogati in base all'art. 1 della citata legge n. 43 del 27 febbraio 1978, entro i quali era tenuto a provvedervi tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte dell'organo regionale di controllo.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Marsiconuovo ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Bruno Pastore.

Roma, addì 7 agosto 1978

Il Ministro dell'interno: ROGNONI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, malgrado formale diffida, il consiglio comunale di Marsiconuovo (Potenza), non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1978, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Marsiconuovo (Potenza) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Bruno Pastore è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 8 agosto 1978

PERTINI

ROGNONI

(6813)

DECRETO MINISTERIALE 23 febbraio 1978.

Soppressione di un francobollo da L. 150 della serie propagandistica dell'Esposizione filatelica mondiale «Italia '76».

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, prima citato, per il quale, sino alla emanazione delle norme di esecuzione del predetto testo unico, si applicano, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni regolamentari;

Visto l'art. 238 del regolamento per i servizi postali — titolo preliminare e parte prima — approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1976, n. 267, con il quale è stata autorizzata l'emissione nel 1976, fra l'altro, di una serie di francobolli celebrativi dell'Esposizione filatelica mondiale « Italia '76 »;

Visto il decreto interministeriale 24 maggio 1976, con il quale sono stati fissati i valori e le caratteristiche di due francobolli propagandistici dell'Esposizione filatelica mondiale « Italia '76 », da L. 150 e L. 180;

Riconosciuta l'opportunità di procedere alla soppressione del francobollo da L. 150 di cui al decreto interministeriale sopra citato;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nella adunanza n. 1431 del 15 febbraio 1978;

Decreta:

Articolo unico

E' soppresso, con effetto a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto, il francobollo da L. 150 della serie di due francobolli propagandistici dell'Esposizione filatelica mondiale « Italia '76 », di cui al decreto interministeriale 24 maggio 1976, citato nelle premesse.

Il francobollo in parola sarà ammesso al cambio, purché non sciupato né perforato, nei sei mesi successivi all'entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 febbraio 1978

Il Ministro
delle poste e delle telecomunicazioni
COLOMBO

p. *Il Ministro del tesoro*
MAZZARRINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 giugno **1978**
Registro n. 26 Poste, foglio n. 9

(6085)

DECRETO MINISTERIALE 2 maggio 1978.

Proroga dei termini di cui all'art. 25 del decreto ministeriale 1° dicembre 1975 recante norme di sicurezza per apparecchi contenenti liquidi caldi sotto pressione.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, che costituisce l'Associazione nazionale per il controllo della combustione (A.N.C.C.), convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1132;

Visto il regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, concernente l'approvazione del regolamento per l'esecuzione del precitato regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331;

Visto il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 2421, che dà facoltà al Ministro delle corporazioni — le cui competenze, ai sensi del decreto luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 474, sono ripartite tra il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ed il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato — di stabilire, agli effetti della prevenzione contro gli infortuni sul lavoro regolata dal regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, norme tecniche in materia di apparecchi a pressione non rientranti nelle ipotesi previste dalle disposizioni in vigore;

Visto il decreto ministeriale 1° dicembre 1975, recante norme di sicurezza per gli apparecchi contenenti liquidi caldi sotto pressione;

Ravvisata l'opportunità di prorogare il termine di cui all'art. 25 del citato decreto 1° dicembre 1975, in relazione alle difficoltà di carattere operativo che la ristrutturazione degli impianti già esistenti comporta;

Sentito il consiglio tecnico dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione;

Decreta:

Art. 1.

I termini di cui all'art. 25 del decreto ministeriale 1° dicembre 1975, recante norme di sicurezza per apparecchi contenenti liquidi caldi sotto pressione, sono prorogati di un anno.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno dopo la sua pubblicazione.

Roma, addì 2 maggio 1978

Il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato
DONAT-CATTIN

(6280)

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1978.
Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Verona.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede la istituzione delle commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le commissioni stesse;

Visto il decreto ministeriale 10 giugno 1975 di ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Verona;

Vista la nota n. 1608 dell'8 marzo 1978 relativa agli atti dell'istruttoria amministrativa condotta dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione per determinare l'effettiva rappresentatività delle organizzazioni di categoria, sulla base dei seguenti criteri di valutazione: 1) entità numerica dei soggetti aderenti alle singole organizzazioni sindacali, con specifico riferimento alle associazioni di categoria; 2) partecipazione alla formazione ed alla stipulazione di contratti integrativi di lavoro; 3) attività svolta per la conciliazione di vertenze individuali, plurime e collettive di lavoro; 4) ampiezza e diffusione delle strutture organizzative anche aziendali;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

E' ricostituita, nella provincia di Verona presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale per il collocamento composta dai signori:

Presidente:

Valastro dott. Salvatore, direttore dell'ufficio provinciale del lavoro.

Membri:

Bertera geom. Lanfranco, rappresentante del genio civile;

Lizzari dott. Vittorino, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Baccianella dott. Lino, rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Buglioli Armando, Mattiuzzo Daniele, Gazzini Erino, Tubini Silvio, Masconale Bruno, Ferrari Roberto e Fasiolo dott. Renzo, rappresentanti dei lavoratori;

Baldon dott. Mario, Bellini dott. Gabriele, Solci dott. Lelio e Castellazzo dott. Giorgio, rappresentanti dei datori di lavoro;

Aldegheri p.a. Alessandro, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 giugno 1978

Il Ministro: SCOTTI

(6022)

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1978.
Sostituzione di un membro della commissione regionale per la manodopera agricola delle Puglie.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, che prevede l'istituzione delle commissioni regionali per la manodopera agricola;

Visto il decreto ministeriale 12 luglio 1975 con il quale si è provveduto alla ricostituzione della commissione regionale per la manodopera agricola delle Puglie;

Vista la nota n. 4169 del 21 aprile 1978 con la quale l'ufficio regionale del lavoro di Bari chiede la sostituzione del rappresentante supplente della Federazione regionale degli agricoltori prof. Mario Buccì, deceduto, con il prof. Francesco Paolo Palermo;

Decreta:

Il prof. Francesco Paolo Palermo è nominato membro supplente della commissione regionale per la manodopera agricola delle Puglie, quale rappresentante degli agricoltori, in sostituzione del prof. Mario Bucci.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 giugno 1978

Il Ministro: SCOTTI

(6030)

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1978.
Sostituzione di un membro supplente della commissione regionale per la mobilità della manodopera della Sardegna.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 22 del decreto-legge 12 agosto 1977, n. 675, che prevede l'istituzione delle commissioni regionali per la mobilità della manodopera;

Visto il decreto ministeriale 25 gennaio 1978 con il quale è stata costituita la commissione regionale per la mobilità della manodopera della Sardegna;

Vista la nota n. 2101 del 6 aprile 1978 con la quale l'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Cagliari fa presente la necessità di sostituire, in seno alla citata commissione, il rappresentante supplente dell'Associazione degli industriali dott. Giuseppe Dore, dimissionario, con il dott. Giuseppe Verona;

Decreta:

Il dott. Giuseppe Verona è nominato membro supplente della commissione regionale per la mobilità della manodopera della Sardegna, quale rappresentante degli industriali, in sostituzione del dott. Giuseppe Dore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 giugno 1978

Il Ministro: SCOTTI

(6031)

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1978.

Sostituzione di un membro della commissione provinciale per il collocamento di Modena.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 15 giugno 1976 di ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Modena;

Vista la nota n. 9102 del 15 aprile 1978 con la quale l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Modena fa presente la necessità di sostituire, in seno alla citata commissione, il rappresentante della UIL sig. Gastone Casagrande, dimissionario, con il sig. Antonio Crupi;

Decreta:

Il sig. Antonio Crupi è nominato membro della commissione provinciale per il collocamento di Modena, quale rappresentante della UIL, in sostituzione del sig. Gastone Casagrande.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 giugno 1978

Il Ministro: SCOTTI

(6024)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1978.

Modificazioni allo statuto della Banca nazionale del lavoro, istituto di credito di diritto pubblico, in Roma.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Banca nazionale del lavoro, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Roma, approvato con decreto ministeriale 24 marzo 1948 e successive modificazioni;

Vista la deliberazione adottata dal consiglio di amministrazione della Banca nazionale del lavoro in data 26 maggio 1976;

Vista la delibera del Presidente della Banca medesima in data 13 aprile 1978;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi d'urgenza;

Decreta:

Si approva la nuova formulazione degli articoli 18, lettere *h*) e *p*), 28, comma secondo, e 38 dello statuto della Banca nazionale del lavoro, in conformità del testo riportato nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante di questo provvedimento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 giugno 1978

Il Ministro: PANDOLFI

ALLEGATO *A*

MODIFICAZIONI DELLO STATUTO DELLA BANCA NAZIONALE DEL LAVORO, ISTITUTO DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO, IN ROMA.

Art. 18. — *h*) approvare il bilancio delle sezioni speciali per il credito industriale e per il credito alla cooperazione e determinare in sede di approvazione del bilancio il compenso annuo ai membri del comitato esecutivo e del collegio sindacale delle sezioni stesse;

p) stabilire in materia di spese i limiti di competenza del direttore generale, dei vice direttori generali, dei direttori e condirettori centrali, dei dirigenti e funzionari addetti alla direzione generale nonché dei direttori delle filiali e loro sostituti.

Art. 28, comma secondo. — Il comitato esecutivo ha altresì facoltà di prendere, nei casi di urgenza, le deliberazioni di competenza del consiglio di amministrazione sugli argomenti indicati nell'art. 18, lettere *f*), *i*), *m*), *n*), *q*), *r*), *s*), e nell'art. 44.

Art. 38. — A ciascuna filiale è preposto un dirigente o funzionario designato dal direttore generale in qualità di direttore.

Il direttore è responsabile del regolare funzionamento della filiale e dipendenze.

Il direttore può, previe intese con i servizi centrali competenti, delegare in tutto o in parte a dirigenti e funzionari della filiale i poteri a lui attribuiti dal consiglio di amministrazione per le operazioni attive e per le spese.

Visto, *il Ministro del tesoro*
PANDOLFI

(6081)

DECRETO MINISTERIALE 21 luglio 1978.

Determinazione di enti di assistenza e di pronto soccorso aventi titolo all'agevolazione fiscale prevista dalla lettera B), punto 3), della tabella B, annessa alla legge 19 marzo 1973, n. 32, la quale ammette ad aliquota ridotta d'imposta di fabbricazione la benzina consumata per l'azionamento delle autoambulanze.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474;

Vista la tabella *B*, lettera *B*), punto 3), annessa alla legge 19 marzo 1973, n. 32, la quale ammette ad aliquota ridotta d'imposta di fabbricazione la benzina consumata per l'azionamento delle autoambulanze, destinate al trasporto degli ammalati e dei feriti, di pertinenza dei vari enti di assistenza e di pronto soccorso da determinarsi con decreto del Ministro delle finanze, nei limiti e con le modalità da stabilirsi con lo stesso decreto;

Visto il decreto ministeriale 24 settembre 1964, con il quale sono stati determinati gli enti di assistenza e di pronto soccorso aventi titolo alla predetta agevolazione fiscale e sono state dettate le norme di applicazione dell'agevolazione stessa;

Visto il decreto ministeriale 22 maggio 1978, con il quale altri enti di assistenza e di pronto soccorso sono stati ammessi, da ultimo, alla medesima agevolazione;

Viste le domande con le quali altri enti di assistenza e di pronto soccorso hanno chiesto di poter fruire della menzionata agevolazione;

Decreta:

Articolo unico

Agli enti di assistenza e di pronto soccorso che hanno titolo all'agevolazione fiscale prevista dalla lettera *B*), punto 3), della tabella *B*, annessa alla legge 19 marzo 1973, n. 32, relativamente alla benzina con-

sumata per l'azionamento delle autoambulanze, destinate al trasporto degli ammalati e dei feriti, di pertinenza degli enti stessi, determinati con i decreti ministeriali citati nelle premesse, sono aggiunti:

413) associazione « Intervol - Intervento volontario di Cesano Boscone », avente sede in Cesano Boscone (Milano);

414) Confraternita di misericordia di Montalto di Castro, avente sede in Montalto di Castro (Viterbo);

415) associazione di pubblica assistenza « Croce azzurra », con sede in Fano (Pesaro);

416) associazione « Pubblica assistenza » di Castellina Scalo (Siena);

417) associazione « Croce verde - Pubblica assistenza », con sede in Ponte a Moriano (Lucca);

418) associazione di pubblica assistenza « Croce bianca », con sede in Tiglieto (Genova);

419) Venerabile confraternita di misericordia di Poggi del Sasso, avente sede in Poggi del Sasso (Grosseto).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 luglio 1978

Il Ministro: MALFATTI

(6453)

DECRETO MINISTERIALE 16 agosto **1978.**

Norme relative alla distillazione obbligatoria dei sottoprodotti della vinificazione per la campagna vitivinicola 1978-79.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (CEE) n. 816/70 del consiglio del 28 aprile 1970 relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo, modificato da ultimo con il regolamento (CEE) n. 1861/78 del consiglio del 25 luglio 1978;

Visto il regolamento (CEE) n. 1930/76 del consiglio del 20 luglio 1976 relativo alla distillazione dei sottoprodotti della vinificazione, modificato da ultimo con il regolamento (CEE) n. 1862/78 del consiglio del 25 luglio 1978;

Visto il regolamento (CEE) n. 1863/78 del consiglio del 25 luglio 1978 che determina, per la campagna 1978/79, i prezzi da pagare nell'ambito della distillazione obbligatoria dei sottoprodotti della vinificazione e l'importo massimo della partecipazione del Fondo europeo di orientamento agricolo;

Visto il regolamento (CEE) n. 1945/78 della commissione del 12 agosto 1978 che stabilisce le modalità di applicazione dell'obbligo di distillare i sottoprodotti della vinificazione per la campagna 1978/79;

Visto il decreto-legge 28 ottobre 1971, n. 858, convertito, con modificazioni, nella legge 3 dicembre 1971, n. 1064, contenente norme relative all'obbligo di far distillare, ai sensi delle disposizioni della Comunità economica europea, i sottoprodotti della vinificazione;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma quarto, di detto decreto-legge, secondo cui i termini e le modalità per l'adempimento dell'obbligo di cui sopra, nonché le altre norme di attuazione previste dai citati regolamenti comunitari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo sono stabiliti con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste;

Visti i propri decreti 28 luglio 1977 e 8 agosto 1978 recanti modifiche al decreto ministeriale 24 luglio 1976 in materia di denuncia di produzione e di giacenza delle uve e dei prodotti vinicoli;

Attesa la necessità di stabilire, per la campagna 1978-79, norme aggiornate relativamente a quanto prescrivono le norme comunitarie e nazionali in materia;

Decreta:

Art. 1.

Per l'attuazione, nel territorio della Repubblica, delle disposizioni comunitarie citate nelle premesse e di quelle tuttora applicabili contenute nel decreto-legge 28 ottobre 1971, n. 858, convertito, con modificazioni, nella legge 3 dicembre 1971, n. 1064, si osservano, per la campagna vitivinicola 1978-79, le norme del presente decreto.

Art. 2.

E' tenuto all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente decreto ogni persona fisica o giuridica, ovvero gruppo di persone che, nella campagna vitivinicola 1978-79, proceda alla elaborazione di vino.

Coloro che sono obbligati alle prestazioni viniche devono distillare o far distillare tutte le vinacce e tutte le fecce ottenute nonché il vino eventualmente necessario per raggiungere complessivamente il 10% del volume di alcool di cui al seguente art. 6.

Art. 3.

Nel caso in cui i soggetti all'obbligo di cui al precedente art. 2 non detengono la totalità o parte dei sottoprodotti, l'obbligo di cui sopra si ripartisce tra il produttore di mosti di uva, di mosti di uva parzialmente fermentati o di vino nuovo in fermentazione e l'elaboratore finale del vino.

Salvo contrario ed esplicito accordo tra le parti, l'obbligo della prestazione vinica si considera ripartito, in parti uguali, tra gli elaboratori del vino ed i produttori che hanno consegnato loro il mosto di uva, il mosto di uva parzialmente fermentato o il vino nuovo in fermentazione.

Art. 4.

Al produttore che consegna alla distilleria i sottoprodotti per la distillazione, deve essere corrisposto dal distillatore il prezzo minimo di 0,58 U.C. pari a L. 669,32 per grado e per quintale franco distilleria.

Esso dev'essere corrisposto dal distillatore al produttore entro trenta giorni dall'avvenuta consegna della materia prima e sarà calcolato in base alla quantità di alcool contenuto nella materia prima conferita, quale risulta dalla bolletta di consegna.

Le distillerie che ricevono i sottoprodotti ed, eventualmente il vino, si impegnano a distillarli e a consegnare l'alcole ricavatone all'A.I.M.A.

Il prezzo dell'alcool delle prestazioni viniche che l'A.I.M.A. deve corrispondere al distillatore per l'alcool ad essa consegnato, è di 0,93 U.C., pari a L. 1.073,22 per grado e per ettolitro.

Entro sessanta giorni dalla data di presa in consegna dell'alcool, l'A.I.M.A. deve provvedere a liquidare alla distilleria il prezzo dell'alcool delle prestazioni viniche come riportato nel precedente comma.

Esso si intende applicato a merce nuda franco magazzino A.I.M.A.

Art. 5.

In applicazione dell'art. 6 del regolamento (CEE) n. 1930/76 del consiglio del 20 luglio 1976, possono distillare sottoprodotti della vinificazione e, in occorrenza, il vino, le distillerie all'uopo riconosciute dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il riconoscimento di cui sopra può essere revocato nei confronti di quelle distillerie che non soddisfano agli obblighi derivanti dall'applicazione delle norme sulle prestazioni viniche.

Art. 6.

Ai sensi dell'art. 24 del regolamento (CEE) n. 816/70, e successive modificazioni, l'obbligo delle prestazioni viniche si intende soddisfatto quando sia stata consegnata alla distilleria una quantità di vinacce e di fecce il cui contenuto globale in alcool non sia inferiore al 10% del volume in alcool contenuto nel vino prodotto.

Gli obbligati alle prestazioni viniche che con la introduzione integrale delle fecce e delle vinacce nelle distillerie non raggiungono la percentuale di alcool stabilita dal precedente comma devono consegnare in distilleria anche un quantitativo di vino tale da assicurare l'osservanza della norma suddetta.

Ai fini della determinazione di detto volume, la gradazione alcoolometrica del vino da prendere in considerazione è stabilita in gradi 9,5 per la zona C/B1, in gradi 10 per la zona C/2 ed in gradi 10,5 per la zona C/3, come dal regolamento (CEE) n. 1945/78 della commissione del 12 agosto 1978.

Art. 7.

Ai sensi dell'art. 12 del regolamento (CEE) n. 1945/78 della commissione del 12 agosto 1978, i produttori che non hanno ottemperato all'obbligo loro derivante dalle disposizioni sulle prestazioni viniche per la campagna 1977-78 (1° settembre 1977-31 agosto 1978) non possono fruire delle misure comunitarie di intervento previste nel settore vinicolo per la campagna 1978-79.

Art. 8.

Qualora il produttore soggetto all'obbligo delle prestazioni viniche intenda far distillare i prodotti in causa in un altro Stato membro, l'attestazione dell'adempimento del suo obbligo è rilasciata dall'organismo competente dello stesso Stato membro in cui avviene la distillazione.

L'attestazione di cui sopra deve figurare nella casella 23 del documento di accompagnamento del prodotto da distillare.

Esso indica, nelle caselle 10 e 16 dello stesso documento, il quantitativo di alcool consegnato alla distilleria e la gradazione dell'alcool ottenuto.

La citata attestazione deve essere inviata al produttore vinicolo entro il 31 agosto 1979 e dovrà essere dallo stesso esibita, a riprova dell'avvenuto assolvimento dell'obbligo, all'A.I.M.A. per poter fruire delle misure comunitarie di intervento previste nel settore vitivinicolo nella campagna successiva.

Art. 9.

Per i produttori che destinano le vinacce per la fabbricazione di enocianina, l'aliquota di alcool da consegnare alla distilleria è fissata nella misura ridotta del 5% del volume di alcool contenuto nei vini prodotti dall'obbligato.

La stessa misura ridotta del 5% è fissata per i vini bianchi a denominazione di origine controllata e controllata e garantita che possono usufruire di tali denominazioni.

Art. 10.

I produttori vinicoli tenuti all'obbligo delle prestazioni viniche, possono destinare i sottoprodotti e, se del caso, il vino, per la produzione di acquavite.

Qualora i produttori vinicoli si avvalgono della suddetta facoltà, il distillatore è tenuto a:

a) fornire ai produttori la prova della consegna dei prodotti in questione;

b) pagare ai produttori almeno il prezzo di cui al precedente art. 4;

c) comunicare all'A.I.M.A., entro il primo giorno di ogni mese, i quantitativi globali di acquavite prodotti nel mese precedente, distinguendo quelle ottenute dalla distillazione del vino da quelle ottenute dalla distillazione dei sottoprodotti.

Art. 11.

I produttori vinicoli che nella campagna 1978-79 hanno prodotto un quantitativo di vino non superiore a 25 ettolitri sono esentati dall'obbligo delle prestazioni viniche.

Sono, altresì, esentati dal vincolo delle prestazioni viniche:

tutti i produttori vinicoli delle isole minori (escluse, quindi, la Sicilia e la Sardegna),

i produttori vinicoli dell'intero territorio della Repubblica la cui produzione, nella campagna 1978-79, non superi i 35 ettolitri,

a condizione, però, che i sottoprodotti siano ritirati sotto controllo ai sensi del regolamento (CEE) n. 1930/76 del consiglio del 20 luglio 1976.

A tal fine, i produttori che intendono avvalersi della facoltà di cui al precedente comma debbono inoltrare istanza al competente istituto preposto alla vigilanza per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei prodotti agrari, precisando il luogo del deposito dei sottoprodotti, la loro qualità e quantità nonché la data fissata per la esecuzione delle operazioni che li rendano inutilizzabili al consumo umano.

Il predetto istituto, previo accertamento da eseguirsi per sondaggio, provvederà al rilascio di un attestato dell'avvenuta inutilizzazione.

Le quantità di vinacce e di fecce rese inutilizzabili al consumo umano, dovranno essere in rapporto diretto con la quantità di vino ottenuto.

La determinazione delle quantità minime di vinacce e di fecce da « consegnare sotto controllo » è demandata alle competenti autorità regionali.

Il contenuto in alcool delle fecce e delle vinacce inutilizzate non può essere inferiore a quello che le stesse autorità regionali fisseranno per gli stessi sottoprodotti da inviare alle distillerie.

Art. 12.

Sia le vinacce che le fecce dovranno contenere, all'atto della loro introduzione in distilleria, un grado minimo di alcole per quintale.

I contenuti minimi in alcole sia delle vinacce che delle fecce saranno fissati su base regionale a cura delle Amministrazioni delle regioni, avuto riguardo:

da una parte, alle finalità che la disciplina delle « prestazioni viniche » intende perseguire per il miglioramento qualitativo della produzione e per la prevenzione delle frodi,

dall'altra parte, alle diverse situazioni locali di produzione e di vinificazione nonché ai diversi tipi di sottoprodotti.

Gli accertamenti per verificare il rispetto delle disposizioni del presente articolo saranno effettuati dagli Organismi incaricati della vigilanza sulla repressione delle frodi.

Art. 13.

Le vinacce, le fecce ed eventualmente il vino che sono oggetto dell'obbligo delle prestazioni viniche devono essere consegnati alle distillerie entro i seguenti termini:

a) le vinacce, entro quello massimo di venti giorni dalla fine del periodo vendemmiale, determinato annualmente con decreto prefettizio;

b) le fecce, entro il termine massimo di trenta giorni da quello del loro ottenimento;

c) il vino, dal primo di febbraio al 31 agosto 1979.

Art. 14.

La gradazione alcoolometrica, determinata per distillazione, delle fecce, delle vinacce ed eventualmente del vino avviato alla distillazione dagli obbligati alle prestazioni viniche, viene stabilita, per grado quintale, d'accordo fra le parti, all'atto della consegna della materia prima.

In mancanza d'accordo, la gradazione alcoolometrica sarà determinata dal laboratorio compartimentale delle dogane o dall'istituto di vigilanza per la repressione delle frodi competenti per territorio.

Le relative spese di analisi sono a carico delle parti e dovranno essere ripartite in uguale misura.

Art. 15.

Le distillerie, all'atto del ricevimento delle fecce, delle vinacce ed eventualmente dei vini da distillare da parte degli obbligati alle prestazioni viniche, devono redigere una bolletta, conforme al modello *A* annesso al presente decreto, da compilare a ricalco in sei esemplari e dalla quale devono risultare le seguenti indicazioni:

a) generalità e residenza dell'obbligato alle prestazioni viniche, se persona fisica, o ragione sociale e sede, se persona giuridica o gruppo di persone;

b) indicazione della materia prima consegnata;

c) quantità della materia prima espressa in quintali;

d) gradazione di alcool totale in essa contenuta;

e) quantità complessiva di alcool, espressa in litri anidri, contenuto nelle materie prime consegnate per la distillazione;

f) quantità complessiva di alcool espressa in litri anidri ricavabile dalla distillazione delle materie prime consegnate e che il distillatore si impegna a consegnare all'A.I.M.A. *per conto del conferente;*

g) estremi della bolletta di accompagnamento (nei casi in cui è prevista dall'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, e successive modificazioni).

Dei sei esemplari della bolletta di cui sopra, due vanno trattenuti in distilleria, due vanno consegnati al conferente per dimostrare l'avvenuto adempimento dei suoi obblighi, i rimanenti due vengono inviati, a cura della distilleria medesima, l'una all'Istituto di vigilanza per la repressione delle frodi competente per territorio e l'altra al comune al quale è stata o sarà presentata la denuncia di produzione relativa alla vendemmia della campagna vitivinicola 1978-79, ai sensi del decreto ministeriale del 24 luglio 1976, e le successive modifiche citate in premessa.

Dei due esemplari della bolletta di cui sopra consegnati al conferente, uno va da questo tenuto a disposizione del personale degli uffici che vigilano sul rispetto delle disposizioni in questa materia, l'altro va allegato alla eventuale domanda intesa a fruire di benefici comunitari previsti nel settore vitivinicolo.

Le distillerie devono tenere bollettari distinti per ogni tipo di materia ricevuta.

I dati riportati sulle bollette devono essere trascritti sul registro della materia prima serie C, modello 41 D II in dotazione alle distillerie.

Nelle bollette, a cura delle distillerie, deve essere messo in evidenza:

se il produttore effettua la consegna nella misura ridotta del 5% per avere avviato le vinacce alla fabbricazione di *enocianina,*

se il produttore effettua la consegna nella misura ridotta del 5% per aver ottenuto vini bianchi a denominazione di origine controllata e controllata e garantita.

Art. 16.

L'alcool ottenuto dalle distillerie, che deve essere consegnato all'A.I.M.A. entro il 31 agosto 1979, deve avere una gradazione alcoolica non inferiore a 95 gradi.

Le modalità e le condizioni per la consegna dell'alcool saranno stabilite dall'A.I.M.A. con l'osservanza delle disposizioni comunitarie.

Contestualmente alla consegna dell'alcool, le distillerie devono trasmettere all'A.I.M.A., ai fini della riscossione del prezzo dell'alcool delle prestazioni viniche, di cui al precedente art. 4, i seguenti documenti:

a) le matrici delle bollette di ricevimento della materia prima che devono trovare riscontro nella trascrizione sul registro della materia prima, serie C, modello 41 D II;

b) una dichiarazione attestante che l'alcool consegnato proviene dalla distillazione delle materie prime ricevute dagli obbligati alle prestazioni viniche che hanno conferito alla distilleria il mandato di distillare e di consegnare il prodotto all'A.I.M.A.;

c) una dichiarazione dell'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, competente per territorio, attestante che l'alcole posto a disposizione dell'A.I.M.A. proviene dalle materie prime fatte distillare per il soddisfacimento delle prestazioni viniche sulla base dei dati contenuti nei registri finanziari.

Art. 17.

Le quantità di alcole che le distillerie devono consegnare all'A.I.M.A., devono corrispondere al monte gradi alcool contenuto nelle materie prime consegnate per la distillazione, detratte le perdite tecniche di lavorazione.

Art. 18.

Il prezzo dell'alcool delle prestazioni viniche che, ai sensi del precedente art. 4, l'A.I.M.A. è tenuta a pagare alle distillerie, si riferisce all'alcool rettificato « buon gusto » avente una gradazione minima di 95 gradi.

Il prezzo di cui al comma precedente è corrisposto anche per l'alcool con gradazione non inferiore a 92 gradi, idoneo allo stato in cui trovasi, soltanto per la denaturazione, a condizione che il relativo quantitativo non superi il 6% di ciascuna partita di alcool consegnato all'A.I.M.A.

Art. 19.

Nel determinare, per la campagna vitivinicola 1978-79, le condizioni di vendita dell'alcool ai sensi del secondo comma dell'art. 5 del decreto-legge 28 ottobre 1971, n. 858, convertito in legge 3 dicembre 1971, n. 1064, l'A.I.M.A., può accordare a favore delle distillerie che hanno prodotto l'alcool, il diritto di prelazione da esercitarsi all'atto della consegna del prodotto.

Tale facoltà sarà esercitata in relazione all'andamento del mercato dell'alcool.

Art. 20.

La vigilanza sull'osservanza delle disposizioni relative agli obblighi delle prestazioni viniche, le cui violazioni sono perseguite a termini dell'art. 9 del decreto-legge 28 ottobre 1971, n. 858, convertito, con modificazioni, nella legge 3 dicembre 1971, n. 1064, è esercitata dagli organi incaricati della vigilanza sulla repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei prodotti agrari e delle sostanze di uso agricolo che la svolgono secondo le norme vigenti.

Il controllo sulla produzione di acquaviti di cui allo art. 5, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 1930/76 è esercitato dagli U.T.I.F.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 agosto 1978

Il Ministro: MARCORA

MODELLO *A*

BOLLETTA DI CONSEGNA (1)

Bolletta n. .

L'obbligato alle prestazioni viniche (2) . . . . con residenza o sede in . . . . ha consegnato in data odierna alla Distilleria . . . . le seguenti quantità di materie prime vinose o vino ottenute nella zona (3) . . . .

A) Per la produzione di alcool da consegnare all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A.

B) Per la produzione di acquavite a liberazione totale/parziale (4) dall'obbligo delle prestazioni viniche.

MATERIE PRIME	Quantità	Gradazione			Totale litri anidri	
		Svolta	Da svolgere	Totale	Conferiti (5)	Ottenibili (6)
Vinacce fermentate	q.li	....	....	....	....	....
Vinacce parzialmente fermentate . .	q.li	....	....	....	....	....
Fecce di vino	q.li	....	....	....	....	....
Vino	hl	....	....	....	....	....

Estremi della bolletta di accompagnamento . . . . (7).

Estremi della denuncia di produzione . . . . (8).

Nel caso che il conferente di materie vinose (fecce, vino) abbia proceduto alla vinificazione partendo da mosto acquistato, lo stesso è tenuto ad indicare qui appresso le generalità o la ragione sociale del venditore nonché la residenza o la sede . . . .

Data . . .

Il conferente

.

Il distillatore

. . . . . .

(1) La bolletta va compilata distintamente per ogni tipo e partita di materia vinosa consegnata. Essa va compilata in 6 esemplari: il primo e il secondo per il conferente; il terzo per il distillatore; il quarto per l'istituto di vigilanza; il quinto per l'ufficio del comune; il sesto, che costituisce la matrice della bolletta, deve essere custodito agli atti della distilleria.

(2) Indicare le generalità o la ragione sociale.

(3) Indicare la zona C/1B, C/2 o C/3 a seconda della provenienza del prodotto.

(4) Cancellare le voci che non interessano.

(5) Indicare la quantità complessiva di alcool contenuto nelle materie prime consegnate per la distillazione di cui all'art. 15 lettera *e*).

(6) *Quantità complessiva di alcool ottenibile dalla distillazione dei prodotti*, comprensiva degli scarti di lavorazione, ossia delle teste e code, e che il distillatore si impegna a consegnare all'A.I.M.A. per conto del conferente.

(7) Tali estremi sono da apporre nei casi di vinificatori che hanno cantine con capacità ricettiva superiore ad ettolitri 100, a termini dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, e successive modificazioni.

(8) Indicare, se già presentata, la data e l'ufficio presso cui la denuncia è stata presentata, nonché il quantitativo di vino denunciato.

(6815)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Errata-corrige

Nell'allegato al provvedimento n. 19/1978, riguardante revisione dei prezzi delle specialità medicinali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 223 del 10 agosto 1978, alla pag. 5669, il prezzo della specialità medicinale « Uritrate - Parke Davis » 20 cpr deve leggersi: « *9.460* », invece di: « *8.460* ».

(6893)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Conferimento di diplomi di benemerenza della scuola, della cultura e dell'arte per l'anno 1978

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma ultimo, della Costituzione;
Vista la legge 16 novembre 1950, n. 1093;
Visto il regolamento approvato con decreto 18 dicembre 1952, n. 4553;
Udito il parere della commissione di cui all'art. 6 della predetta legge;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

E' conferito, per l'anno 1978, alle persone ed alle istituzioni di cui all'elenco allegato al presente decreto e firmato dal Ministro proponente, il diploma ai benemeriti della scuola, della cultura e dell'arte, per la classe rispettivamente indicata.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 2 giugno 1978

LEONE

PEDINI

DIREZIONE GENERALE DELL'ISTRUZIONE UNIVERSITARIA

DIPLOMA DI I CLASSE
(*Medaglia d'oro*)

1) Aymerich prof. Giuseppe
2) Alatri prof. Paolo
3) Alghisi prof. Paolo
4) Antonietti prof. Alessandro
5) Austoni prof. Mario
6) Ballarini prof. Giovanni
7) Bianchetti prof. Giuseppe
8) Bigi prof. Emilio
9) Bonetti prof. Eugenio
10) Boni prof. Marco
11) Brandi prof. Cesare
12) Buffa prof. Paolo
13) Burgio prof. Giuseppe Roberto
14) Bussi prof. Emilio
15) Campa prof. Riccardo
16) Casuccio prof. Calogero
17) Ceccanti prof. Gastone
18) Cecchetti prof. Giovanni
19) Coda Nunziante prof. Giovanni
20) Corti prof.ssa Maria
21) Cugiani prof. Marco
22) D'Ermo prof. Franco
23) Faustini prof. Remo
24) Fiaschi prof. Enrico
25) Fracastoro prof. Mario
26) Franchini prof. Raffaello
27) Gallavotti prof. Carlo
28) Gasparini prof. Innocenzo
29) Gasperoni prof. Nicola
30) Ghiara prof. Gianfranco
31) Ghiretti prof. Francesco
32) Grilli prof. Alberto
33) Iorio dott. Giuseppe
34) Izzo prof. Luigi
35) Jurzolla prof. Ezio
36) Lattes prof. Franco
37) Loffredo Sampaolo prof.ssa Carolina
38) Longo prof. Giuseppe
39) Lorenzini prof. Luciano
40) Magari prof. Roberto
41) Malizia prof. Enrico
42) Marchionna prof. Ermanno
43) Marenesi prof. Lorenzo
44) Marrè prof. Erasmo
45) Martini prof. Luciano
46) Martini prof. Remo
47) Massa prof. Emilio
48) Matucci prof. Mario
49) Mauri prof. Arnaldo
50) Mazzolani prof. Gaspare
51) Monaco prof. Giusto
52) Monaco prof. Riccardo
53) Moretti prof. Bruno
54) Moretti prof. Giovanni Paolo
55) Musumarra prof. Carmelo
56) Noseda prof. Giorgio (a.m.)
57) Ogniben prof. Gino
58) Papi prof. Floriano
59) Pasini prof. Dino
60) Pastori prof. Francesco
61) Pellizzi prof. Giuseppe
62) Pezzuoli prof. Giuseppe
63) Pietrogrande prof. Vincenzo
64) Pinotti prof. Oreste
65) Polli prof. Elio
66) Pontani prof. Filippo Maria
67) Previtali prof. Giovanni
68) Prosciutti prof. Ottavio
69) Rodighiero prof. Giovanni
70) Rodolico prof. Gaspare
71) Rossi prof. Antonio
72) Rossi prof. Carlo Alfonso
73) Rossini prof. Renato
74) Santinello prof. Giovanni
75) Santini prof. Gerardo
76) Sarfatti prof. Giacomino
77) Schulte prof. Massimo
78) Selli prof. Mario
79) Silvestri prof. Mario
80) Stagni prof. Ernesto
81) Stein prof.ssa Maria Luisa
82) Toraldo Di Francia prof. Giuliano
83) Turco prof. Aldo
84) Villi prof. Claudio
85) Vitali prof. Tullo
86) Zaccagnini prof. Emilio
87) Zanella prof. Everardo
88) Zanettin prof. Bruno
89) Zannini prof. Giuseppe
90) Zerbi prof. Tommaso
91) C.U.S.I. di Roma

DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEGLI AFFARI GENERALI E AMMINISTRATIVI

DIPLOMA DI I CLASSE
(*Medaglia d'oro*)

1) Brianti mons. Carlo
2) Buzzi sen. Carlo
3) Crispino prof. Luca
4) Cutolo dott. Giovanni
5) Dell'Andro dott. Nicola (a.m.)
6) Del Rio on. Giovanni
7) Forte dott. Mario
8) Limoni prof. Dino

9) Malfatti on. Franco Maria
10) Margiotta prof. Giacinto
11) Modica dott. Giacomo (a.m.)
12) Rivarola dott. Augusto
13) Amministrazione comunale di Grado (Gorizia)
14) Amministrazione comunale di Lignano Sabbiadoro (Udine)

DIPLOMA DI II CLASSE
(*Medaglia d'argento*)

1) Mirandola avv. Domenico

DIREZIONE GENERALE DELL'ISTRUZIONE CLASSICA SCIENTIFICA E MAGISTRALE

DIPLOMA DI I CLASSE
(*Medaglia d'oro*)

1) Bruno prof. Giuseppe
2) Cassetti prof. Emilio
3) Forte prof. Mario
4) Gaziano prof. Vincenzo
5) Grisi prof. Armando (a.m.)
6) Jez prof. Janko
7) Lazzarini prof. Lino
8) Meli prof. Augusto
9) Perrella prof. Edmondo
10) Viscidi prof. Federico

DIPLOMA DI II CLASSE
(*Medaglia d'argento*)

1) Bidussi prof. Bruno
2) Canfora prof. Fabrizio
3) Centineo prof. Ettore
4) Della Torre Sorrentino prof.ssa Carla
5) Massaro prof. Domenico
6) Massimi prof. Alighiero
7) Sasso prof. Silvestro
8) Scarpelli prof. Nicola

DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE TECNICA

DIPLOMA DI I CLASSE
(*Medaglia d'oro*)

1) Coppola prof Domenico
2) Di Paola comm. Vittorio
3) Rustia Traine prof. Eugenio Dario
4) Tartaglia prof. Antonio

DIPLOMA DI II CLASSE
(*Medaglia d'argento*)

1) Cravero prof. Pietro
2) Minestrini prof. Walter (a.m.)

DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE PROFESSIONALE

DIPLOMA DI I CLASSE
(*Medaglia d'oro*)

1) Alberti prof. don Agostino
2) Carrino prof. Giuseppe
3) Costa prof. Antonio
4) Gebbia prof. Alfonso Maria
5) Genta prof. Ugo
6) Guastaferro prof. Antonio
7) Illusi prof. Fabio
8) Protti dott. Carlo
9) Santarone prof. Enotrio
10) Spallitta prof. Salvatore
11) Tagliati prof. Ennio

DIPLOMA DI II CLASSE
(*Medaglia d'argento*)

1) Giberti dott. Vincenzo

DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE SECONDARIA DI PRIMO GRADO

DIPLOMA DI I CLASSE
(*Medaglia d'oro*)

1) Abbenante prof. Pasquale
2) Accordi prof. Giulietto
3) Ancona prof. Gregorio
4) Anelli prof. Giovanni
5) Busa prof. Enrico
6) Caruso prof. Umberto
7) Chianese prof. Aniello
8) Conte Liberato prof. Mario
9) Cussigh prof. Cancio
10) Faraguna Feliciani prof.ssa Elvira
11) Gulino prof. Giuseppe
12) Mezzatesta prof. Girolamo Guido
13) Moscarda prof. Giovanni
14) Serrini prof. Giuseppe
15) Torri prof. Giorgio

DIPLOMA DI II CLASSE
(*Medaglia d'argento*)

1) Astesiano prof. Diego
2) Barberi Pizinotti prof.ssa Adele
3) Battisti prof. Paolo
4) Bazzaro prof.ssa Liana
5) Bombelli prof. Carlo
6) Cantarutti prof. Enzo
7) Carpinello prof. Valentino
8) Carriero prof.ssa Anna
9) Carrozzo prof. Raffaele
10) Celsio prof. Elia
11) Curotti prof.ssa Maria Carolina
12) De Franceschi prof.ssa Grazia
13) Duraccio prof.ssa Maria
14) Fattori prof. Tarcisio
15) Gamboz prof. Giuseppe
16) Gerbaudi prof. Andrea
17) Giusa prof. Giovanni
18) Grandis prof. Antonio
19) Ielencovich Bresso prof.ssa Maria Luisa
20) Melchior prof. Mirto
21) Messina prof. Gaetano
22) Oreglia prof. Giorgio
23) Pacitti prof. Amedeo
24) Palermo prof. Nunzio
25) Paniate prof.ssa Ernesta
26) Piacenza prof. Alberto
27) Ragagnin prof. Mario
28) Raspi prof. Sergio
29) Romanelli prof. Alessandro
30) Sidoli Brizzi prof.ssa Amelia
31) Vada prof. Vincenzo
32) Villa prof. Davide
33) Zanaboni Badii prof.ssa Evelina

DIREZIONE GENERALE DELL'ISTRUZIONE ELEMENTARE

DIPLOMA DI I CLASSE
(*Medaglia d'oro*)

1) Aimo prof. Renato

DIPLOMA DI II CLASSE
(*Medaglia d'argento*)

1) Ottonello dott. Giacomo

DIPLOMA DI III CLASSE
(*Medaglia di bronzo*)

1) Magazzeni ins. elem. Ermando

DIREZIONE GENERALE PER GLI SCAMBI CULTURALI

DIPLOMA DI I CLASSE
(*Medaglia d'oro*)

1) Nogami prof. Soichi

DIPLOMA DI III CLASSE
(*Medaglia di bronzo*)

1) Furukawa dott.ssa Iakako

DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE MEDIA NON STATALE

DIPLOMA DI I CLASSE
(*Medaglia d'oro*)

1) Istituto « Maria Ausiliatrice » di Genova

DIPLOMA DI II CLASSE
(*Medaglia d'argento*)

1) Candiano prof.ssa Giuseppa

ISPETTORATO PER L'ISTRUZIONE ARTISTICA

DIPLOMA DI I CLASSE
(*Medaglia d'oro*)

1) Avenali prof. Marcello
2) Brunori prof. Enzo
3) Mandelli prof. Pompilio
4) Nucci M° Gino
5) Quaranta M° Felice

DIPLOMA DI II CLASSE
(*Medaglia d'argento*)

1) Caggegi prof. Arturo
2) Gante prof. Luciano

ISPETTORATO PER L'EDUCAZIONE FISICA E SPORTIVA

DIPLOMA DI I CLASSE
(*Medaglia d'oro*)

1) Cini prof. Cino
2) Enrile prof. Eugenio (a.m.)

DIPLOMA DI II CLASSE
(*Medaglia d'argento*)

1) Lonigro prof. Crespino

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro della pubblica istruzione
PEDINI

(6335)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca dell'autorizzazione provvisoria del presidio sanitario denominato Miros 20 E dell'impresa Sipcam S.p.a.

Con decreto ministeriale 2 agosto 1978 è revocata, in seguito a rinuncia dell'impresa interessata, l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Miros 20 E concessa all'impresa Sipcam S.p.a., in Milano, con decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(6698)

Revoca dell'autorizzazione provvisoria del presidio sanitario denominato Orizan granulare dell'impresa Sipcam S.p.a.

Con decreto ministeriale 2 agosto 1978 è revocata, in seguito a rinuncia dell'impresa interessata, l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Orizan Granulare concessa all'impresa Sipcam S.p.a., in Milano, con decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(6699)

Revoca dell'autorizzazione provvisoria del presidio sanitario denominato Florasan dell'impresa Siapa S.p.a.

Con decreto ministeriale 2 agosto 1978 è revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Florasan, concessa all'impresa Siapa S.p.a., in Napoli, con decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(6700)

Revoca dell'autorizzazione provvisoria del presidio sanitario denominato Orizan dell'impresa Sipcam S.p.a.

Con decreto ministeriale 2 agosto 1978 è revocata, in seguito a rinuncia dell'impresa interessata, l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Orizan, concessa all'impresa Sipcam S.p.a., in Milano, con decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(6701)

Revoca dell'autorizzazione provvisoria del presidio sanitario denominato Florvis 5 granulare dell'impresa Sipcam S.p.a.

Con decreto ministeriale 2 agosto 1978 è revocata, in seguito a rinuncia dell'impresa interessata, l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Florvis 5 granulare, concessa all'impresa Sipcam S.p.a., in Milano, con decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(6702)

Revoca dell'autorizzazione provvisoria del presidio sanitario denominato Zimasol dell'impresa Valsele S.p.a.

Con decreto ministeriale 2 agosto 1978 è revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Zimasol, concessa all'impresa Valsele S.p.a., in Napoli, con decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(6705)

Revoca dell'autorizzazione provvisoria del presidio sanitario denominato Apaton L dell'impresa Tecniterra

Con decreto ministeriale 2 agosto 1978 è revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Apaton L, concessa all'impresa Tecniterra, in Milano, con decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(6706)

Revoca dell'autorizzazione provvisoria del presidio sanitario denominato Tio Euparen polvere dell'impresa Bayer Italia S.p.a.

Con decreto ministeriale 2 agosto 1978 è revocata, in seguito a rinuncia dell'impresa interessata, l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Tio Euparen polvere. concessa all'impresa Bayer Italia S.p.a., in Milano, con decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(6707)

Revoca dell'autorizzazione provvisoria del presidio sanitario denominato Florvis dell'impresa Sipcam S.p.a.

Con decreto ministeriale 2 agosto 1978 è revocata, in seguito a rinuncia dell'impresa interessata, l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Florvis, concessa all'impresa Sipcam S.p.a., in Milano, con decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(6708)

Revoca dell'autorizzazione provvisoria del presidio sanitario denominato Aviozin dell'impresa Siapa S.p.a.

Con decreto ministeriale 2 agosto 1978 è revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Aviozin, concessa all'impresa Siapa S.p.a., in Napoli, con decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(6709)

Revoca della registrazione del presidio sanitario denominato Acrit D dell'impresa Siapa S.p.a.

Con decreto ministeriale 2 agosto 1978, è revocata la registrazione concessa con decreto ministeriale 2 maggio 1974, all'impresa Siapa S.p.a., in Napoli, del presidio sanitario denominato Acrit D, già registrato al n. 1518.

(6703)

Revoca della registrazione del presidio sanitario denominato Zimaneb P dell'impresa Valsele S.p.a.

Con decreto ministeriale 2 agosto 1978, è revocata la registrazione concessa con decreto ministeriale 24 marzo 1977, all'impresa Valsele S.p.a., in Napoli, del presidio sanitario denominato Zimaneb P, già registrato al n. 0832.

(6704)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 162

Corso dei cambi del 21 agosto 1978 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	841,30	841,30	841,40	841,30	841,25	829,05	841,20	841,30	841,30	841,30
Dollaro canadese	739 —	739 —	739 —	739 —	739,10	727,50	739,40	739 —	739 —	739 —
Franco svizzero	499,77	499,77	500 —	499,77	501,05	516,25	500,25	499,77	499,77	499,77
Corona danese	151,22	151,22	151,30	151,22	151,15	152,46	151,30	151,22	151,22	151,22
Corona norvegese	158,54	158,54	158,50	158,54	158,45	159,95	158,55	158,54	158,54	158,54
Corona svedese	188,76	188,76	188,80	188,76	188,70	189,14	188,65	188,76	188,76	188,75
Fiorino olandese	386,28	386,28	386,50	386,28	387,50	390,15	386 —	386,28	386,28	386,28
Franco belga	26,619	26,619	26,63	26,619	26,66	26,80	26,6390	26,619	26,619	26,61
Franco francese	190,57	190,57	191 —	190,57	190,50	192,59	190,57	190,57	190,57	190,57
Lira sterlina	1620,20	1620,20	1619,30	1620,20	1619,70	1624,60	1620,25	1620,20	1620,20	1620,20
Marco germanico	417,43	417,43	418 —	417,43	417,95	421,87	417,75	417,43	417,43	417,45
Scellino austriaco	57,90	57,90	58 —	57,90	57,95	58,52	58 —	57,90	57,90	57,90
Escudo portoghese	18,70	18,70	18,40	18,70	18,37	18,70	18,35	18,70	18,70	18,70
Peseta spagnola	12,274	12,274	11,30	12,274	11,27	11,17	11,28	12,274	12,274	11,27
Yen giapponese	4,359	4,359	4,38	4,359	4,36	4,45	4,3570	4,359	4,359	4,35

Media dei titoli del 21 agosto 1978

Rendita 5 % 1935	73,70
Redimibile 3,50 % (Ricostruzione)	96,525
» 5 % (Ricostruzione)	98,075
» 5 % (Città di Trieste)	98,15
» 5 % (Beni esteri)	97,65
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	85,10
» 5,50 % » » 1968-83	83,075
» 5,50 % » » 1969-84	98,20
» 6 % » » 1970-85	77,625
» 6 % » » 1971-86	76,625
» 6 % » » 1972-87	73,425
» 9 % » » 1975-90	80,35
» 9 % » » 1976-91	83,825
» 10 % » » 1977-92	86,325
Redimibile 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	83 —
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1979	99,90
» » » Ind. 1- 7-1979	101,675
» » » » 1-10-1979	101,20
» » » » 1978-80	100,225
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 1-1979	98,20
» » Pol. 9 % 1- 4-1979 I emiss.	98,025
» » » 9 % 1-10-1979 II emiss.	96,475
» » Nov. 5,50 % 1- 1-1980	91,65
» » Pol. 9 % 1- 1-1980	95,30
» » » 10 % 1- 1-1981	94,80
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	80,65
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	97,825

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 21 agosto 1978

Dollaro USA	841,25
Dollaro canadese	739,20
Franco svizzero	500,01
Corona danese	151,26
Corona norvegese	158,545
Corona svedese	188,705
Fiorino olandese	386,14
Franco belga	26,629
Franco francese	190,57
Lira sterlina	1620,225
Marco germanico	417,59
Scellino austriaco	57,95
Escudo portoghese	18,525
Peseta spagnola	11,277
Yen giapponese	4,358

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 163

Corso dei cambi del 22 agosto 1978 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	838,30	838,30	838 —	838,30	838,25	829,05	838,20	838,30	838,30	838,30
Dollaro canadese	735,25	735,25	735 —	735,25	735,22	727,50	735,20	735,25	735,25	735,25
Franco svizzero	508,85	508,85	509,50	508,85	509,42	516,30	508,75	508,85	508,85	508,85
Corona danese	152,40	152,40	152,50	152,40	152,35	152,46	152,40	152,40	152,40	152,40
Corona norvegese	159,44	159,44	159,50	159,44	159,35	159,90	159,38	159,44	159,44	159,44
Corona svedese	189,37	189,37	189,50	189,37	189,40	189,15	189,42	189,37	189,37	189,37
Fiorino olandese	388,31	388,31	388,50	388,31	388,16	390,20	388,20	388,31	388,31	388,31
Franco belga	26,792	26,792	26,80	26,792	26,80	26,85	26,80	26,792	26,792	26,79
Franco francese	191,56	191,56	191,75	191,56	191,65	192,55	191,60	191,56	191,56	191,56
Lira sterlina	1617,20	1617,20	1618,50	1617,20	1617,15	1624,80	1617,45	1617,20	1617,20	1617,20
Marco germanico	420 —	420 —	420,05	420 —	420,07	421,80	419,97	420 —	420 —	420 —
Scellino austriaco	58,23	58,23	58,30	58,23	58,27	58,50	58,28	58,23	58,23	58,23
Escudo portoghese	18,70	18,70	18,50	18,70	18,56	18,75	18,50	18,70	18,70	18,70
Peseta spagnola	11,308	11,308	11,32	11,308	11,30	11,20	11,31	11,308	11,308	11,30
Yen giapponese	4,404	4,404	4,40	4,404	4,391	4,50	4,40	4,404	4,404	4,40

Media dei titoli del 22 agosto 1978

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	73,675
Redimibile 3,50 % (Ricostruzione)	96,525
» 5 % (Ricostruzione)	98,075
» 5 % (Città di Trieste)	98,175
» 5 % (Beni esteri)	97,65
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	85,10
» 5,50 % » » 1968-83	83,075
» 5,50 % » » 1969-84	98,20
» 6 % » » 1970-85	77,625
» 6 % » » 1971-86	76,625
» 6 % » » 1972-87	73,425
» 9 % » » 1975-90	80,35
» 9 % » » 1976-91	83,825
» 10 % » » 1977-92	86,325

Titolo	Media
Redimibile 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	83 —
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1979	99,90
» » » Ind. 1- 7-1979	101,675
» » » » 1-10-1979	101,20
» » » » 1978-80	100,225
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 1-1979	98,075
» » Pol. 9 % 1- 4-1979 I emiss.	98,025
» » » 9 % 1-10-1979 II emiss.	98,50
» » Nov. 5,50 % 1- 1-1980	91,70
» » Pol. 9 % 1- 1-1980	95,325
» » » 10 % 1- 1-1981	94,825
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	80,625
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	97,85

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 22 agosto 1978

Valuta	Cambio
Dollaro USA	838,25
Dollaro canadese	735,225
Franco svizzero	508,80
Corona danese	152,40
Corona norvegese	159,41
Corona svedese	189,395
Fiorino olandese	388,255
Franco belga	26,796
Franco francese	191,58
Lira sterlina	1617,325
Marco germanico	419,985
Scellino austriaco	58,255
Escudo portoghese	18,60
Peseta spagnola	11,309
Yen giapponese	4,402

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Cessazione della gestione straordinaria della Banca Galleani - The Anglo American Bank & C., S.a.s. di E. Galleani & C., in Alassio.

Si dà notizia che, ai sensi dell'art. 64, primo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, in data 3 luglio 1978 — con la nomina, da parte dei soci, ai sensi dell'art. 2323 del codice civile, di un amministratore provvisorio, cui il commissario straordinario ha riconsegnato l'azienda — è venuta a cessare l'amministrazione straordinaria alla quale venne sottoposta la Banca Galleani - The Anglo American Bank & C., S.a.s. di E. Galleani & C., in Alassio (Savona), disposta con decreto del Ministro del tesoro 5 luglio 1977 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 16 luglio 1977).

(6206)

PREFETTURA DI TRIESTE

Ripristino di cognomi nella forma originaria

IL PREFETTO

Visto il decreto prefettizio n. 11419/395/29-V del 5 novembre 1929, con il quale i cognomi della sig.ra Kralj Lucia vedova Kralj, nata a Trieste il 12 dicembre 1888, vennero ridotti nella forma italiana «Carli - Carli», a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, con estensione al figlio Emilio;

Vista la domanda prodotta in data 13 giugno 1978, corredata della prescritta documentazione, con la quale il nipote della predetta, sig. Carli Vasilij, nato a Trieste il 2 luglio 1955 e qui residente in Trebiciano 72, chiede la restituzione del cognome dalla forma italiana in quella originaria di «Kralj», posseduto dal padre Emilio prima dell'emanazione del nominato decreto;

Visti gli atti e ritenuto che l'istanza meriti accoglimento;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il decreto prefettizio citato in premessa e revocato per quanto riguarda gli effetti nei confronti del figlio di Emilio, sig. Carli Vasilij, il cui cognome è restituito, pertanto, nella forma originaria di «Kralj».

Il sindaco di Trieste è pregato di provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 28 luglio 1978

p. *Il prefetto*: RUGGIERO

(6412)

IL PREFETTO

Visto il decreto prefettizio n. 11419/379 dell'8 agosto 1935, con il quale il cognome del sig. Giovanni Legiša, nato a Malchina (Trieste) il 6 marzo 1871, venne ridotto nella forma italiana di Leghissa, a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, con estensione alla moglie Lupinc Caterina e ai figli Eugenio e Maria;

Vista la domanda prodotta in data 1° luglio 1978, corredata della prescritta documentazione, con la quale il nipote del predetto, sig. Leghissa Giuseppe, nato a Trieste il 7 maggio 1938, residente a Duino Aurisina - Prepotto 18/A, chiede la restituzione del cognome dalla forma italiana in quella originaria di «Legiša», posseduto dal padre Eugenio prima dell'emanazione del nominato decreto;

Visti gli atti e ritenuto che l'istanza meriti accoglimento;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il decreto prefettizio citato in premessa è revocato per quanto riguarda gli effetti nei confronti del figlio di Eugenio, sig. Leghissa Giuseppe, il cui cognome è restituito, pertanto, nella forma originaria di «Legiša».

Eguale restituzione in pristino viene fatta per il cognome Leghissa assunto dalla moglie del predetto, Trampuz Tatiana, nata a Monfalcone (Gorizia) l'11 settembre 1937.

Eguale restituzione è disposta poi nei confronti dei figli:

1) Leghissa Majda, nata a Trieste il 16 dicembre 1965;

2) Leghissa Andrej, nato a Trieste il 15 dicembre 1969.

Il sindaco di Duino Aurisina è pregato di provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 28 luglio 1978

p. *Il prefetto*: RUGGIERO

(6413)

Riduzione di cognomi nella forma italiana

IL PREFETTO

Vista la domanda prodotta in data 9 maggio 1978 dalla signora Prsuric Evelina in Mihelic, nata a Visignana (Pola) l'11 agosto 1934, residente a S. Dorligo della Valle 446, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome di nascita nella forma italiana di Persi;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del comune di residenza della suddetta richiedente e a quello di questa prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i 15 giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome originario di nascita sopra indicato della signara Prsuric Evelina in Mihelic è ridotto nella forma italiana di Persi.

Il sindaco del comune di S. Dorligo della Valle è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri IV e V del decreto ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessata.

Trieste, addì 29 luglio 1978

p. *Il prefetto*: RUGGIERO

(6531)

IL PREFETTO

Vista la domanda prodotta in data 23 maggio 1978 dal sig. Cociancich Roberto nato a Trieste il 7 giugno 1956 e qui residente in via Sinico 20, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome nella forma italiana di Cociani;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del comune di residenza del suddetto richiedente e a quello di questa prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome originario sopra indicato del sig. Cociancich Roberto è ridotto nella forma italiana di Cociani.

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti previsti ai numeri IV e V del decreto ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 29 luglio 1978

p. *Il prefetto*: RUGGIERO

(6532)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso, riservato agli assistenti universitari, ad un posto di sperimentatore nel ruolo degli sperimentatori degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, carriera direttiva scientifica.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il regolamento per il personale del Ministero, approvato con regi decreti 2 marzo 1933, n. 318 e 27 giugno 1937, n. 1354;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1967, n. 1318, contenente norme per il riordinamento della sperimentazione agraria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Vista la legge 28 dicembre 1977, n. 971;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, concernente disposizioni per l'applicazione dell'art. 7 della legge 18 marzo 1958, n. 349, relative al passaggio degli assistenti universitari ordinari delle università nei ruoli di altre amministrazioni;

Considerato che in rapporto alla disponibilità di posti alla data del 30 novembre 1977, nel ruolo della carriera direttiva scientifica degli sperimentatori, un posto di detto ruolo deve essere conferito agli assistenti universitari ordinari ai sensi del sopracitato decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esame-colloquio, ad un posto di sperimentatore nel ruolo degli sperimentatori degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, carriera direttiva scientifica, di cui alla tabella *A* dell'allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1967, n. 1318.

Art. 2.

Il concorso è riservato agli assistenti universitari ordinari nominati in seguito a pubblico concorso che:

1) abbiano almeno cinque anni di effettivo e lodevole servizio;

2) siano in possesso del diploma di laurea in scienze agrarie, in scienze forestali o in scienze della produzione animale;

3) siano assistenti ordinari per gli insegnamenti del corso di laurea relativo ai titoli di studio richiesti;

4) siano in possesso dei requisiti generali prescritti per l'ammissione agli impieghi statali di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, citato nelle premesse, escluso quello dell'età.

I requisiti prescritti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data del 31 marzo 1978.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale del personale - Ufficio concorsi - Via XX Settembre n. 20, Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non si terrà conto delle domande che, per qualsiasi causa, pervengano oltre detto termine. Saranno considerate pervenute in tempo utile le domande spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato.

E' fatto obbligo al concorrente di dichiarare nella domanda:

1) il cognome e nome;

2) il luogo e la data di nascita;

3) il titolo di studio posseduto;

4) la qualità di assistente ordinario, la cattedra alla quale è addetto;

5) il concorso al quale chiede di essere ammesso;

6) il preciso indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso.

Alla domanda dovrà essere allegato un certificato rilasciato dall'università attestante la qualità di assistente ordinario del candidato, la cattedra cui è addetto, la durata dell'effettivo e lodevole servizio di ruolo.

La domanda dovrà essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata nei modi di legge.

Art. 4.

L'esame-colloquio sarà integrato da una prova pratica e verterà sulle materie di cui al programma annesso al presente decreto.

Il punto minimo necessario per il conseguimento dell'idoneità è di 7/10.

Per essere ammessi a sostenere il colloquio dovrà essere esibito un valido documento d'identificazione.

Con successivo decreto sarà stabilito il diario del colloquio e della prova pratica. Tale diario sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* non meno di venti giorni prima dell'inizio delle prove stesse.

Art. 5.

Espletate le prove del concorso, la commissione esaminatrice formerà la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione conseguita da ciascun candidato.

La graduatoria sarà formata con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di precedenza e di preferenza a parità di merito.

A tal fine i candidati risultati idonei dovranno far pervenire al Ministero entro quindici giorni dalla data in cui avranno ricevuta apposita lettera di invito i documenti all'uopo prescritti dalle vigenti disposizioni, che verranno indicati nella lettera stessa.

Art. 6.

Riconosciuta la regolarità del procedimento seguito, i risultati saranno approvati con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la nomina.

I risultati saranno pubblicati nel Bollettino ufficiale del Ministero. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 7.

Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso e per la nomina, il candidato utilmente collocato in graduatoria dovrà far pervenire al Ministero, entro trenta giorni dalla data di ricezione della relativa comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti in debito bollo:

1) copia dello stato di servizio rilasciato dal Ministero della pubblica istruzione;

2) diploma originale di laurea o copia debitamente autenticata;

3) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o dal medico condotto, dal quale risulti la idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere un'esatta descrizione della medesima, nonché la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Per i candidati che siano invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate od invalidi civili o per servizio o per lavoro, il certificato medico dovrà essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere ai termini dell'art. 6, n. 3 delle leggi 3 giugno 1950, n. 375 e 24 febbraio 1953, n. 142 e dell'art. 6 della legge 5 dicembre 1962, n. 1539, oltre alla descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obbiettivo, la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego al quale concorre e che, per la natura ed il grado della sua invalidità, egli non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

Art. 8.

Il vincitore del concorso che risulterà in possesso dei requisiti prescritti, conseguirà la nomina in prova. Egli dovrà accettare la sede di servizio che gli verrà assegnata.

Qualora non assuma servizio entro il termine fissato decadrà dalla nomina.

Ai sensi del secondo comma dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, non essendo previsto l'espletamento alla data del 1° novembre 1978, di alcun concorso pubblico a posti di sperimentatore, la decorrenza della nomina del vincitore del concorso di cui al presente decreto non sarà posteriore al 1° novembre 1978.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 gennaio 1978

Il Ministro: MARCORA

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *giugno* 1978
Registro n. 9 *Agricoltura, foglio n.* 212

PROGRAMMA DEGLI ESAMI

COLLOQUIO

Agronomia generale.
Coltivazioni erbacee.
Miglioramento genetico vegetale.
Metodologia sperimentale.

PROVA PRATICA

Rilievi su colture in campagna.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MARCORA

(6710)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a cinquantasette posti di sostituto presso la direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Modena.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, si rende noto che nel primo supplemento al Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 8, parte seconda dell'11 marzo 1978, è stata pubblicata l'ordinanza del direttore provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Modena 30 giugno 1976, n. 18, con la quale sono state approvate le graduatorie di merito dei vincitori e degli idonei del concorso a cinquantasette posti di sostituto, bandito con ordinanza 1° aprile 1975, n. 2.

(6421)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, mediante prova d'arte, a due posti di tappezziere (operaio specializzato) nel ruolo organico degli operai dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 10 gennaio 1957, si rende noto che nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 2, parte seconda, dell'11 gennaio 1978, è stato pubblicato il decreto ministeriale 19 settembre 1977, n. 3691, registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1977, registro n. 38 Poste, foglio n. 355, concernente l'approvazione della graduatoria di merito e quella dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico, mediante prova d'arte, a due posti di tappezziere (operaio specializzato) nel ruolo organico degli operai dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, bandito con decreto ministeriale 26 febbraio 1976, n. 3332.

(6422)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, mediante prova d'arte, a quindici posti di carrozziere (operaio qualificato) nel ruolo organico degli operai dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 10 gennaio 1957, si rende noto che nel secondo supplemento al Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 3, parte seconda, del 21 gennaio 1978, è stato pubblicato il decreto ministeriale 25 agosto 1977, n. 3675, registrato alla Corte dei conti, addì 28 novembre 1977, registro 37 Poste, foglio n. 358, concernente l'approvazione della graduatoria di merito e quella dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico, mediante prova d'arte, a quindici posti di carrozziere (operaio qualificato) nel ruolo organico degli operai dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, bandito con decreto ministeriale 26 febbraio 1976, n. 3331.

(6423)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, mediante prova d'arte, a nove posti di carrozziere (operaio specializzato) nel ruolo organico degli operai dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 10 gennaio 1957, si rende noto che nel secondo supplemento al Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 3, parte seconda, del 21 gennaio 1978, è stato pubblicato il decreto ministeriale 25 agosto 1977, n. 3676, registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1977, registro n. 36 Poste, foglio n. 345, concernente l'approvazione della graduatoria di merito e quella dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico, mediante prova d'arte, a nove posti di carrozziere (operaio specializzato) nel ruolo organico degli operai dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, bandito con decreto ministeriale 26 febbraio 1976, n. 3332.

(6424)

MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Avviso relativo all'esito del concorso, per esami, a sei posti di capo laboratorio o vice capo officina in prova nel ruolo del personale tecnico, branca « manifatture tabacchi », delle carriere dell'esercizio, riservato a geometri.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel Bollettino ufficiale, parte seconda dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato relativo al mese di maggio 1978, è pubblicato il decreto ministeriale 8 giugno 1978, n. 00/36382, registrato alla Corte dei conti, addì 21 giugno 1978, registro n. 3 Monopoli, foglio n. 3, con il quale è stata approvata la graduatoria e sono stati dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso di cui sopra, indetto con decreto ministeriale 10 agosto 1977, n. 00/42125, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 270 del 4 ottobre 1977.

(6547)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CALTANISSETTA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Caltanissetta.

Con decreto 4 agosto 1978, n. 8330, il termine di presentazione delle domande di ammissione al concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Caltanissetta al 30 novembre 1977, indetto con decreto n. 12749 del 13 dicembre 1977, è prorogato al 30 novembre 1978.

(6828)

OSPEDALE DI CIRCOLO DI MERATE

Concorso ad un posto di aiuto di radiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa (ripartizione personale) dell'ente in Merate (Como).

(2984/S)

OSPEDALE DI PRAIA A MARE

Concorso a due posti di assistente chirurgo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente chirurgo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Praia a Mare (Cosenza).

(2993/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto radiologo;
un posto di aiuto anestesista;
un posto di aiuto analista;
un posto di aiuto anestesista;
due posti di assistente anestesista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Praia a Mare (Cosenza).

(2994/S)

OSPEDALE CIVILE «MAZZOLANI-VANDINI» DI ARGENTA

Concorso ad un posto di aiuto di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di chirurgia generale (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Argenta (Ferrara).

(2998/S)

OSPEDALI DI CHIARI E ROVATO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di direttore sanitario;
tre posti di assistente di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla divisione personale dell'ente in Chiari (Brescia).

(2991/S)

OSPEDALE CIVICO E BENFRATELLI DI PALERMO

Proroga del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario di urologia.

E' prorogato il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di urologia, di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 14 luglio 1978 e rettificato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 217 del 4 agosto 178.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del 18 settembre 1978 (quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del predetto avviso di rettifica).

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Palermo.

(2992/S)

OSPEDALI «PIEMONTE E R. MARGHERITA» DI MESSINA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente della divisione chirurgica di pronto soccorso presso l'ospedale «R. Margherita» (a tempo pieno);

un posto di assistente del servizio di radiologia e fisioterapia presso l'ospedale «Piemonte» (a tempo definito).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Messina.

(2989/S)

OSPEDALE « UMBERTO I » DI ALTAMURA

Concorso ad un posto di assistente anestesista

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente anestesista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Altamura (Bari).

(2997/S)

OSPEDALI DI BORMIO E SONDALO

Concorso ad un posto di primario della divisione di ortopedia e traumatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della divisione di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Sondalo (Sondrio).

(2996/S)

OSPEDALE « S. SALVATORE » DI CORRIDONIA

Concorso ad un posto di primario di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Corridonia (Macerata).

(2987/S)

OSPEDALE CIVILE DI CODIGORO

Concorso ad un posto di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Codigoro (Ferrara).

(3001/S)

ISTITUTI OSPEDALIERI DI MANTOVA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

due posti di assistente del servizio cardiologico aggregato alla sezione autonoma di unità coronarica;

un posto di assistente della prima divisione di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Mantova.

(2999/S)

OSPEDALE CIVILE « S. ANTONIO » DI S. DANIELE DEL FRIULI

Concorso ad un posto di primario del laboratorio di analisi e ricerche chimico-cliniche e microbiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario del laboratorio di analisi e ricerche chimico-cliniche e microbiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in S. Daniele del Friuli (Udine).

(2985/S)

OSPEDALE DI CASERTA

Concorso ad un posto di primario della divisione di odontostomatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della divisione di odontostomatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Caserta.

(2986/S)

OSPEDALI RIUNITI DI FOGGIA

Concorso a tre posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a tre posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Foggia.

(2988/S)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 19 giugno 1978, n. **21.**

Interventi della provincia autonoma di Trento per la tutela e l'incremento dell'apicoltura.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 31 *del* 27 *giugno* 1978)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

Art. 1.

Allo scopo di promuovere, tutelare e sviluppare l'apicoltura, anche come fattore del miglioramento quantitativo e qualitativo delle produzioni agricole, con particolare riguardo alla frutticoltura, la giunta provinciale è autorizzata a concedere contributi a sostegno dell'attività apistica.

Art. 2.

I contributi di cui all'articolo precedente possono essere concessi per:

a) l'impianto di nuovi apiari e l'ampliamento di quelli esistenti;

b) l'acquisto di macchine ed attrezzature per l'esercizio dell'attività apicola con esclusione degli automezzi;

c) l'acquisto di alimenti che si rendessero necessari per la sopravvivenza degli alveari, in annate particolarmente avverse;

d) la profilassi ed eventuale terapia degli alveari;

e) l'eliminazione di alveari resasi necessaria a seguito di provvedimenti da parte dell'autorità sanitaria, vincolando il pagamento del contributo alla avvenuta sostituzione degli alveari eliminati;

f) lo svolgimento di corsi di formazione ed aggiornamento nonchè per conferenze teorico-pratiche;

g) l'effettuazione di studi, ricerche e la stampa di pubblicazioni;

h) l'assistenza agli apicoltori nonchè l'attività promozionale per la migliore conoscenza e diffusione dei prodotti dell'apicoltura;

i) il servizio di impollinazione dei frutteti mediante noleggio di alveari;

l) l'acquisizione, la gestione e l'utilizzo di macchine ed attrezzature per la lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura;

m) l'allevamento di api regine.

Art. 3.

Possono beneficiare dei contributi di cui al precedente art. 2:

1) gli apicoltori singoli che risultino iscritti all'albo degli imprenditori agricoli secondo quanto disposto dall'art. 75 e seguenti della legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39, per le attività di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*);

2) tutti gli apicoltori singoli, per le attività di cui alle lettere *d*) ed *e*);

3) il consorzio apistico provinciale per le attività di cui alle lettere *c*), *f*), *g*), *h*) ed *m*);

4) i consorzi ortofrutticoli, i consorzi di miglioramento fondiario, per le rispettive zone di produzione o di competenza, per le attività di cui alla lettera *i*);

5) le cooperative tra apicoltori, aventi larga base associativa, per le attività di cui alle lettere *b*), *l*) ed *m*);

6) gruppo di apicoltori associati, per le attività di cui alla lettera *b*).

Ai fini della presente legge per « gruppo di apicoltori associati » si intende il gruppo costituito da almeno cinque apicoltori che in comune effettuano l'acquisto di mezzi tecnici occorrenti a ciascuno per l'esercizio razionale dell'agricoltura.

Gli interventi previsti a favore dei soggetti di cui ai punti 1) e 2) del presente articolo possono essere concessi in misura non superiore al 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile e, per i soggetti di cui ai punti 3), 4) e 5), in misura non superiore al 70 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.

Ai soggetti di cui al punto 6) il contributo può essere concesso nella misura massima del 40 per cento della spesa complessiva ritenuta ammissibile.

Art. 4.

I possessori a qualsiasi titolo di alveari di ogni tipo e qualsiasi ne sia il numero hanno l'obbligo di denunciare, allorché sarà indetto il censimento periodico, il numero degli alveari posseduti e di indicare la località ove essi sono dislocati.

Detto censimento dovrà essere effettuato ogni due anni a cura del consorzio apistico provinciale a partire dal 1979.

Art. 5.

Entro il mese di novembre di ogni anno la giunta provinciale dovrà formulare il programma di massima degli interventi per l'anno successivo, sentita la competente commissione legislativa consiliare.

Art. 6.

La giunta provinciale, su proposta degli organi tecnici, sentite le organizzazioni dei produttori agricoli e degli apicoltori, è autorizzata a vietare, limitatamente al periodo di fioritura, i trattamenti insetticidi e acaricidi alle colture frutticole nonché a promuovere quelle tecniche volte ad ovviare ai danni causati dai trattamenti anche fuori del periodo della fioritura dei frutteti. Il servizio di controllo sull'osservanza di detta disposizione è affidato al personale tecnico dell'assessorato all'agricoltura, dei servizi forestali, dei guardiacaccia, dei guardiapesca e alle guardie ecologiche. A tal fine, detto personale ha facoltà di accedere, in qualsiasi momento, ai frutteti ed agli apiari per effettuare i prelevamenti dei materiali da esaminare.

Capo II

Art. 7.

Chiunque violi le disposizioni di cui agli articoli 4 e 6 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 50.000 a L. 500.000.

Per tutto quanto non è espressamente previsto dalla presente legge si osservano, in quanto applicabili, le norme contenute nella legge provinciale 25 luglio 1973, n. 18.

Art. 8.

Le somme riscosse in applicazione del precedente art. 7 saranno introitate nel bilancio della provincia.

Capo III

Art. 9.

Per i fini di cui all'art. 2 della presente legge, è autorizzato lo stanziamento di L. 50.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1978.

Per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1979 al 1982 sarà disposto annualmente apposito stanziamento con legge di bilancio, in misura comunque non superiore a L. 50.000.000.

I fondi di cui al presente articolo, eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

Art. 10.

Con l'entrata in vigore della presente legge vengono a cessare tutti gli interventi contributivi in conto capitale disposti in virtù di qualsiasi altra disposizione di legge provinciale.

Art. 11.

Alla copertura dell'onere di L. 50.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge, a carico dell'esercizio finanziario 1978, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 5900 dello stato di previsione della spesa, tabella *B*, per il medesimo esercizio finanziario.

Art. 12.

Nello stato di previsione della spesa, tabella *B*, per l'esercizio finanziario 1978, sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 5900 - Cat. XIV. — Fondo stanziato per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso . . . . . . L. 50.000.000

Di nuova istituzione:

Cap. 4490 - Cat. X. — Spesa per la concessione di contributi a sostegno dell'attività apistica L. 50.000.000

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 19 giugno 1978

GRIGOLLI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: BIANCO

(6055)

REGIONE SICILIA

LEGGE 12 giugno 1978, n. **9**.

Concessione di un assegno a favore di Daniela Cotugno orfana dell'agente di custodia Lorenzo Cotugno.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 26 *del* 17 *giugno* 1978)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' concesso a favore di Daniela Cotugno, nata a Torino il 13 luglio 1975, orfana dell'agente di custodia Lorenzo Cotugno, caduto a Torino l'11 aprile 1978 nell'adempimento del proprio dovere, un assegno nella misura di L. 1.800.000 annue da corrispondersi in dodici mensilità decorrenti dal mese di aprile 1978.

Tale assegno viene a cessare di diritto al raggiungimento, da parte della beneficiaria, della maggiore età.

Art. 2.

All'onere di L. 1.350.000 ricadente nell'esercizio in corso si fa fronte con parte delle disponibilità del cap. 60751 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1978.

All'onere ricadente negli esercizi successivi a quello in corso che troverà riscontro nel bilancio pluriennale della Regione a norma dell'art. 1, quarto comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, si provvede con parte del gettito delle entrate regionali.

Art. 3.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 12 giugno 1978

MATTARELLA

LEGGE 12 giugno 1978, n. **10**.

Integrazioni e modifiche alla legge regionale 7 maggio 1976, n. 68, concernente la concessione di contributi per l'acquisto di libri di testo agli alunni delle scuole medie inferiori.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 26 *del* 17 *giugno* 1978)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 4 della legge regionale 7 maggio 1976, n. 68, è così modificato:

« Il titolare o il gestore della libreria, dopo avere eseguito la prestazione richiesta, trasmette, entro il 30 novembre di ogni anno, i buoni libri all'assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione per il rimborso ».

Art. 2.

All'art. 6 della legge regionale 7 maggio 1976, n. 68, è aggiunto il seguente comma:

« A decorrere dall'esercizio finanziario 1979 lo stanziamento sarà determinato con legge di bilancio in relazione a quanto previsto dall'art. 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 ».

Art. 3.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 12 giugno 1978

MATTARELLA

ORDILE

LEGGE 12 giugno 1978, n. **11**.

Provvedimenti per potenziare la disciplina e la vigilanza sulle attività della pesca in Sicilia.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 26 *del* 17 *giugno* 1978)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di potenziare i servizi di disciplina e di vigilanza sulle attività della pesca in Sicilia, la presidenza della Regione, di concerto con l'assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, sentita la competente commissione legislativa dell'assemblea regionale siciliana, è autorizzata ad acquistare mezzi nautici da affidare in gestione agli enti ed ai corpi preposti al controllo della pesca.

Art. 2.

I natanti di cui all'articolo precedente debbono essere costruiti in cantieri ubicati nel territorio della Regione e possedere le seguenti caratteristiche nautiche:

a) stazza lorda non inferiore a 9 tonnellate, due apparati motori diesel, velocità non inferiore a 20 nodi, autonomia di circa 30 ore, dotazione di apparecchiature per le comunicazioni, di impianti radar, di ecoscandaglio e di attrezzature per il soccorso;

b) motoscafi per la vigilanza dei bassi fondali, di stazza lorda non superiore a 2,5 tonnellate, velocità non inferiore a 20 nodi ed autonomia di 5 ore circa.

Art. 3.

Al fine di affidare in esercizio i mezzi nautici di cui alla presente legge, l'assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con gli enti ed i corpi preposti alla vigilanza sulla pesca, ai sensi della legge regionale 30 dicembre 1960, n. 50.

Art. 4.

Per le finalità di cui alla presente legge è autorizzata la spesa di lire 250 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1978, 1979 e 1980.

Art. 5.

All'onere di lire 250 milioni derivante dall'applicazione della presente legge, ricadente nell'esercizio finanziario in corso, si fa fronte utilizzando parte delle disponibiltà del cap. 51601 del bilancio della Regione per l'anno medesimo.

Agli oneri ricadenti negli esercizi successivi che troveranno riscontro nel bilancio pluriennale a norma dell'art. 1, quarto comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, si provvede con parte del gettito delle entrate regionali.

Art. 6.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 12 giugno 1978

MATTARELLA

PIZZO

LEGGE 12 giugno 1978, n. **12**.

Norme per l'effettuazione delle elezioni dei consigli dei liberi consorzi, comunali e di quartiere nella Regione siciliana.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 26 *del* 17 *giugno* 1978)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 8 del testo unico regionale approvato con decreto del presidente della Regione del 20 agosto 1960, n. 3, è sostituito con i seguenti:

« La data delle elezioni è fissata, previa deliberazione della giunta regionale, con decreto dell'assessore regionale per gli enti locali da emanarsi, sentiti i presidenti delle corti di appello competenti per territorio, non oltre il sessantesimo giorno ed, eccezionalmente, non oltre il cinquantacinquesimo giorno precedente quello della votazione.

Il decreto assessoriale, a mezzo del prefetto, è comunicato ai sindaci ed ai commissari i quali ne danno avviso agli elettori con manifesto da pubblicarsi quarantacinque giorni prima della data della consultazione ».

Art. 2.

I primi tre commi dell'art. 8 della legge regionale 9 maggio 1969, n. 14, sono sostituiti con i seguenti:

« La data delle elezioni è fissata, previa deliberazione della giunta regionale, con decreto dell'assessore regionale per gli enti locali da emanarsi, sentiti i presidenti delle corti di appello competenti per territorio, non oltre il sessantesimo giorno ed, eccezionalmente, non oltre il cinquantacinquesimo giorno precedente quello della votazione.

Il decreto assessoriale, a mezzo del prefetto, è comunicato ai sindaci ed ai commissari i quali ne danno avviso agli elettori con manifesto da pubblicarsi quarantacinque giorni prima della data della consultazione.

Il decreto assessoriale che fissa la data delle elezioni non può essere emanato se non siano decorsi almeno quindici giorni dalla pubblicazione del decreto previsto dall'art. 2.

Qualora, per sopravvenute cause di forza maggiore, non si possa fare luogo alle elezioni per la data fissata dal decreto di convocazione dei comizi, l'assessore regionale per gli enti locali può disporre il rinvio con proprio decreto da rendersi noto con manifesto da parte dei sindaci o dei commissari della provincia ».

Art. 3.

Il secondo comma dell'art. 56 del testo unico regionale approvato con decreto del presidente della Regione del 20 agosto 1960, n. 3, è *sostituito con il seguente:*

« In caso diverso, nonchè nelle ipotesi previste dagli articoli 40 e 45, *ultimo comma*, si provvede all'elezione per la prima data utile fissata per l'effettuazione dei turni elettorali ».

Art. 4.

Gli articoli 56 e 146 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, *sono sostituiti con il seguente:*

« Si provvede all'elezione del nuovo consiglio per la prima data utile fissata per l'effettuazione dei turni elettorali e, comunque, non oltre il 15 giugno dell'anno successivo al verificarsi del fatto che ha reso necessaria l'elezione ».

I primi due commi dell'art. 169 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali sopracitato, sono sostituiti dai seguenti:

« I consigli comunali ed i consigli dei liberi consorzi di norma durano in carica cinque anni.

Essi si rinnovano integralmente in una domenica compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno dell'anno di scadenza.

I consigli comunali e i consigli dei liberi consorzi esercitano le loro funzioni fino al quarantaseiesimo giorno antecedente la data delle elezioni per la loro rinnovazione ».

Art. 5.

Il secondo periodo del penultimo comma dell'art. 9 della legge regionale 11 dicembre 1976, n. 84, è sostituito con il seguente:

« Le elezioni avranno luogo alla prima data utile fissata per la effettuazione dei turni elettorali, sempre che manchi più di un anno alla scadenza ordinaria del consiglio comunale ».

Art. 6.

Tutti i consigli delle amministrazioni provinciali e dei comuni eletti prima dell'entrata in vigore della presente legge verranno rinnovati, in conformità delle disposizioni degli articoli precedenti, in una domenica compresa tra il 15 aprile ed il 15 giugno dell'anno di scadenza, se eletti nel primo semestre dell'anno ed in una domenica compresa tra il 15 aprile ed il 15 giugno dell'anno successivo se eletti nel secondo semestre dell'anno.

Art. 7.

L'art 19 della legge regionale 11 dicembre 1976, n. 84, è sostituito con il seguente:

« In sede di prima istituzione le elezioni dirette dei consigli di quartiere avranno luogo contemporaneamente alla prima rinnovazione del consiglio comunale che ha deliberato la ripartizione del territorio in quartieri ed il regolamento di cui all'art. 4.

Fino al rinnovo del consiglio comunale che ha deliberato la ripartizione del territorio in quartieri ed ha provveduto alla approvazione del regolamento di cui all'art. 4, il predetto regolamento può prevedere che i quartieri siano retti da un presidente e da un consiglio che ha i poteri di cui all'art. 13.

I consiglieri di quartiere sono eletti dal consiglio comunale in proporzione ai voti ottenuti in ciascun quartiere dalle liste che nelle ultime elezioni comunali abbiano ottenuto almeno un seggio.

Per i raggruppamenti politici sorti dalla data delle ultime elezioni comunali, rappresentati in un ramo del Parlamento o nell'assemblea regionale siciliana, l'attribuzione dei seggi ha luogo in rapporto alle rappresentanze consiliari con conseguente divisione proporzionale dei voti ottenuti in ciascun quartiere dalla lista di provenienza.

Il presidente è eletto dal consiglio di quartiere nel suo seno con le modalità di cui all'art. 10 ».

Art. 8.

Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto o comunque non compatibili con le norme previste dalla presente legge.

Art. 9.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 12 giugno 1978

MATTARELLA

TRINCANATO

LEGGE 12 giugno 1978, n. **13.**

Modifica della denominazione del comune di « Giardini » in « Giardini-Naxos ».

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 26 *del* 17 *giugno* 1978)

REGIONE SICILIANIA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La denominazione del comune di « Giardini » è modificata con quella di « Giardini-Naxos ».

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 12 giugno 1978

MATTARELLA

TRINCANATO

(5500)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 22 giugno 1978, n. **18.**

Integrazione della legge regionale 11 ottobre 1972, n. 9: « Norme transitorie per l'esercizio delle funzioni trasferite o delegate alla regione Emilia-Romagna ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6 e dei decreti del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, numeri 7, 8, 9, 10, 11 ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* **83** *del* 24 *giugno* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attesa del riordino delle funzioni rispettivamente assegnate al consiglio regionale, alla giunta regionale ed al presidente della Regione, i criteri di ripartizione delle funzioni fra tali organi, già stabiliti dalla legge regionale 11 ottobre 1972, n. 9, si applicano anche alle funzioni trasferite o delegate alla Regione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977.

Per l'esercizio delle suddette funzioni si applicano altresì le disposizioni dell'art. 5 della legge regionale 11 ottobre 1972, numero 9.

Art. 2.

Le norme della presente legge hanno vigore fino al 31 dicembre 1979.

Entro tale data la Regione adotta una normativa organica della materia.

In via transitoria e sino alla suddetta data la giunta regionale con provvedimento motivato, nei casi d'inerzia degli uffici o di illegittimità dell'atto, avoca o revoca gli atti degli uffici o degli organi gerarchicamente dipendenti, nonchè si sostituisce ad essi nel compimento di determinati atti o procedimenti.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 22 giugno 1978

TURCI

(6052)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100782370)